

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^A LEGISLATURA - I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE GENERALE DEL BILANCIO

10.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MARTEDÌ 23 MAGGIO 1939-XVII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ACERBO**

INDICE

	<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>	
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):			
Ampliamento dell'organico della Milizia della strada	160	Assegnazione straordinaria di lire 5 milioni a favore della Regia Università di Genova per la costruzione delle nuove sedi delle Cliniche chirurgica ed ostetrico-ginecologica	163
Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 aprile 1939-XVII, n. 651, concernente maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa di taluni Ministeri per esigenze connesse allo svolgimento delle operazioni militari in Albania.	160	Contributo a favore dell'Istituto Italiano di studi legislativi con sede in Roma.	163
Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 641, riguardante proroga del regime daziario nei comuni di Zara e di Lagosta.	160	Esenzioni tributarie a favore della Fondazione del « Vittoriale degli Italiani »	163
Costituzione di un ente per la costruzione e l'esercizio di acquedotti nell'Africa Orientale Italiana (<i>Approvato con modificazioni</i>)	161	Disegno di legge (<i>Rinvio</i>):	
Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari. (<i>Approvato con modificazioni</i>)	161	Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, riguardante l'accertamento generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito, e la formazione del nuovo catasto edilizio urbano	163
Modifiche agli articoli 70 e 100 del testo unico per la finanza locale approvato col Regio decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175 (<i>Approvato con modificazioni</i>)	162		
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri nonchè ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1938-39 ed altri provvedimenti di carattere finanziario	162		

La riunione comincia alle 10.

PRESIDENTE comunica che è in congedo il Consigliere nazionale Colombati.

Constata che la Commissione è in numero legale.

(*Interviene alla riunione, debitamente autorizzato, il Consigliere nazionale SPINELLI FRANCESCO.*)

PALERMO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI**Sul processo verbale.**

LANDI osserva che nell'ultima riunione la Commissione ha approvato il disegno di legge relativo alla trasformazione dell'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale, emendato nell'articolo 4 dalla Commissione di finanza del Senato, in assenza del relatore Consigliere Brizi e in opposizione a quanto la Commissione aveva precedentemente deliberato.

Raccomanda che, salvo i casi di assoluta urgenza, si voglia soprassedere ad ogni decisione qualora manchi il relatore responsabile dell'esame del provvedimento.

PASCOLATO ricorda che, pur essendo favorevole all'emendamento all'articolo 4 proposto dalla Commissione di finanza del Senato, chiese il rinvio della discussione per dar modo ai Consiglieri nazionali Brizi e Landi, i quali avevano redatto l'articolo 4, di esporre il loro pensiero, e che non insistette nella proposta perchè si fece notare che si sarebbe oltrepassato il termine di un mese per l'approvazione del disegno di legge. Ad ogni modo, si astenne dal votare l'emendamento.

BRUNI avverte che fece sua la proposta di rinvio del Consigliere Pascolato, pur sapendo che si sarebbe oltrepassato il termine di un mese, a suo avviso assolutamente insufficiente, prospettando la necessità della richiesta di una proroga.

PRESIDENTE assicura che in casi analoghi, a meno che non vi siano motivi di assoluta urgenza, si prospetterà al Presidente della Camera la convenienza di una proroga.

(Il processo verbale è approvato).

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE propone che si discuta subito il disegno di legge relativo all'ampliamento dell'organico della Milizia della Strada.

(La Commissione approva).

Discussione del disegno di legge: Ampliamento dell'organico della Milizia della strada. (207)

GIARRATANA, *Relatore*, ricorda che, con precedente disegno di legge, si è stabilita l'incorporazione di 142 elementi del Reparto speciale di pubblica sicurezza della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale nella Milizia della strada, pur continuando tale reparto a dipendere dal Ministero dell'interno. Sostanzialmente, quindi, il provvedimento in esame sanziona la fusione di due organici, con l'aumento di un centinaio di militi, giustificato dai maggiori compiti affidati alla Mi-

lizia della strada. Si prevede, per altro, la diminuzione di otto posti nel grado di brigadiere e si stabilisce che l'eccedenza in tale ruolo sarà riassorbita nella proporzione di un posto ogni tre vacanti che si creeranno progressivamente nel ruolo stesso.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 aprile 1939-XVII, n. 651, concernente maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa di taluni Ministeri per esigenze connesse allo svolgimento delle operazioni militari in Albania. (181)

ROSSI AMILCARE, *Relatore*, nota che il Regio decreto-legge, che la Commissione è chiamata a convertire in legge, prevede la maggiore assegnazione di lire 294,900,000 agli stati di previsione nella spesa dei Ministeri degli affari esteri (milioni 14,9) della guerra (milioni 150) della marina (milioni 50) e dell'aeronautica (milioni 80), per l'esercizio finanziario 1938-39, allo scopo di fronteggiare le esigenze determinate dalle operazioni militari in Albania, che hanno assicurato all'Italia rilevanti vantaggi d'ordine politico e storico.

Quanto alla forma del provvedimento, appare pienamente giustificata, dato il carattere di inderogabile urgenza previsto dall'articolo 18 della legge istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 641, riguardante proroga del regime daziario nei comuni di Zara e di Lagosta. (190)

CERUTTI GIUSEPPE, *Relatore*, ricorda che i Comuni di Zara e di Lagosta, data la loro posizione geografica, ebbero un parti-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

colare regime daziario, con una serie di provvedimenti da valere fino al 31 dicembre 1938. Perdurando le stesse condizioni, con Regio decreto-legge si è prorogato tale regime per un altro quinquennio, a partire dal 1° gennaio 1939.

Propone la conversione in legge.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Costituzione di un ente per la costruzione e l'esercizio di acquedotti nell'Africa Orientale Italiana. (223)

NANNINI, *Relatore*, rileva che i centri abitati dell'Africa Orientale Italiana, pur avendo al momento attuale un approvvigionamento idrico abbastanza sufficiente, necessitano, per la loro espansione, di acqua in abbondanza. Siccome lo Stato non avrebbe la possibilità, con gli ordinari mezzi di amministrazione, di sopperire alla spesa prevista in duecento milioni, si è ritenuto opportuno costituire un ente composto dalla Banca nazionale del lavoro, dall'Istituto nazionale di assicurazione, dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro. La gestione dell'ente avrà la durata di 40 anni, e lo Stato contribuirà con dieci annualità di lire 20 milioni ciascuna.

Per rendere più chiara, in alcuni punti, la dizione del provvedimento, propone i seguenti emendamenti accettati dai Ministeri interessati:

1°) all'articolo 2, dopo le parole: « l'ente assumerà » aggiungere: « direttamente o attraverso subconcessionari »;

2°) alla fine dell'articolo 4 aggiungere le parole: « dopo di che passerà all'Amministrazione dell'Africa Italiana ».

ARLOTTI preferirebbe dire: « dopo di che passerà al demanio dello Stato », perchè i Ministeri possono cambiare denominazione.

CERUTTI GIUSEPPE ritiene superflua l'aggiunta all'articolo 4, poichè è evidente che dopo 40 anni la concessione di esercizio viene a cessare.

NANNINI, *Relatore*, avverte che la formula concordata per l'articolo 4 è quella da lui proposta.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli con gli emendamenti proposti dal Relatore.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari. (196)

MORSELLI, *Relatore*, rileva che il disegno di legge in esame elabora le disposizioni che disciplinano la Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, tenendo conto dell'esperienza di nove anni di funzionamento della stessa cassa, perfezionando il meccanismo di riscossione dei contributi e apportando miglioramenti alle pensioni dei sanitari. Tali miglioramenti consistono essenzialmente nell'abbassamento dei limiti di età e di servizio per il diritto a pensione, rispettivamente dai 65 ai 60 e dai 25 ai 20 anni e nell'aumento dal 10 al 20 per cento delle pensioni, nei diversi casi considerati.

Si rende conto della esiguità delle pensioni (dopo 30 anni di servizio e 60 di età lire 6,569 annue; dopo 35 anni di servizio e 65 di età lire 11,524) e crede doveroso render noto alla Commissione che il Commissario straordinario del Sindacato nazionale medici, professor Bastianelli, considera questo provvedimento come una tappa e non come un punto di arrivo per il miglioramento delle pensioni sanitarie.

In questo senso, tenuto conto delle altissime benemerienze dei sanitari italiani, prospetta alla Commissione l'opportunità di formulare il voto che, qualora le condizioni degli enti pubblici che contribuiscono alle entrate della Cassa di previdenza lo permettano, si migliorino le pensioni.

PRESIDENTE avverte che, a suo avviso, la Commissione non può formulare un simile voto, per un principio d'indole generale nei confronti di tutte le categorie professionali. La Commissione, ad ogni modo, può prendere atto del voto espresso dal relatore.

MORSELLI, *Relatore*, propone il seguente articolo 79 aggiuntivo, concordato col Ministro delle finanze:

« Le disposizioni della presente legge hanno vigore dal 1° gennaio 1938-XVI ».

SPINELLI DOMENICO osserva che la pensione dei medici riguarda esclusivamente il servizio che essi prestano presso gli enti pubblici, cioè una frazione minima della loro attività professionale. Aggiunge che i medici

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

possono arrivare alla pensione di 24 mila lire all'anno, superiore a quella di qualsiasi altro funzionario del Comune. In sostanza, il trattamento fatto ai medici non è, a suo giudizio, disprezzabile.

MORSELLI, *Relatore*, nota che l'ipotesi prospettata dal Consigliere Spinelli è eccezionale, poichè per arrivare a 24 mila lire di pensione bisogna avere 80 anni di età e 42 di servizio. Avverte inoltre che i medici dei grandi Comuni addetti all'Ufficio di igiene non esercitano la professione libera e quindi non hanno altri proventi all'infuori dello stipendio.

CIANETTI pur ammettendo che le pensioni dei sanitari siano così basse da non assicurare un adeguato tenore di vita a professionisti che hanno speso la loro vita per il bene della società, fa osservare che la riforma di tali pensioni non può essere promossa dalla Commissione generale del bilancio, in quanto esse sono costituite da contributi generalmente fissati da contratti collettivi di lavoro.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli, compreso l'articolo 79 aggiuntivo concordato con il Ministro delle finanze.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Modifiche agli articoli 70 e 100 del testo unico per la finanza locale approvato con Regio decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175. (197)

PASCOLATO, *Relatore*, ricorda che nel 1937, in seguito all'aumento delle retribuzioni del personale, fu emanato un provvedimento legislativo in base al quale i carichi che sarebbero derivati alle Ditte appaltatrici dei servizi tributari, si sarebbero praticamente riversati sui Comuni. Per evitare un tale aggravio, in occasione dell'aumento del 6 cento al personale delle stesse ditte, deliberato dal Comitato Corporativo Centrale, si è pensato di modificare gli articoli 70 e 100 del testo unico per la finanza locale. Il provvedimento si presenta ben congegnato e consente all'impresa appaltatrice di sopportare l'onere derivante dall'aumento concesso al personale. Propone soltanto che all'articolo 70 del testo unico siano apportati i seguenti emendamenti, concordati col Ministro delle finanze:

alla lettera b) alle parole: «dieci per cento» sostituire: «quindici per cento»;

alla lettera e) alle parole: «trentacinque per cento» sostituire: «trenta per cento».

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico così emendato.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri, nonché ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1938-39 ed altri provvedimenti di carattere finanziario. (198)

PESENTI ANTONIO, *Relatore*, illustra la portata delle variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di alcune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1938-39 contenute nel disegno di legge, ponendo in rilievo la maggiore entrata di milioni 4,300,000 dovuta prevalentemente ai rimborsi effettuati dall'azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per spese sostenute per conto dell'azienda medesima dal Provveditorato generale dello Stato e la maggiore spesa di lire 75,506,080, dovuta a maggiori assegnazioni, fra le quali 12,700,000 al Ministero delle corporazioni, per assicurare l'interesse dell'8 per cento al capitale investito dall'A. N. I. C. per la lavorazione degli olii minerali grezzi, onde assicurare la produzione della benzina. Vi sono poi assegnazioni per il C. O. N. I. e per l'Albania, ed altre erogazioni in dipendenza della politica autarchica e in particolare per incoraggiare l'esportazione.

BIBOLINI chiede se, dato il prezzo d'imperio sulla benzina, sia necessaria una maggiore assegnazione al bilancio delle corporazioni per assicurare l'interesse al capitale investito dall'A. N. I. C.

PRESIDENTE osserva che le aziende di Bari e di Livorno hanno cominciato a funzionare l'anno scorso e che gli utili non sono sufficienti per compensare il capitale sociale con il minimo di interesse garantito dallo Stato.

CERUTTI GIUSEPPE precisa che, secondo gli accordi tra il gruppo Montecatini, l'A. N. I. C. e lo Stato, gli stabilimenti di Livorno e di Bari devono assicurare una produzione di benzina di 200 mila tonnellate annue. Quando sarà raggiunta questa produzione, l'interesse delle azioni sarà dell'8 per cento. Lo Stato si è impegnato a versare un'annualità fissa tale che dopo 40 anni tutti gli impianti di proprietà dell'A. N. I. C. ri-

sulteranno pagati e passeranno in sua proprietà.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Assegnazione straordinaria di lire 5,000,000 a favore della Regia Università di Genova per la costruzione delle nuove sedi delle Cliniche chirurgica ed ostetrico-ginecologica. (209)

GIGLIOLI, *Relatore*, ricorda che, nella convenzione del 1926 tra lo Stato e il Comune di Genova, si era destinata la somma di lire 4 milioni per la costruzione delle cliniche chirurgica ed ostetrico-ginecologica. Senonchè tale costruzione dovette essere rinviata, essendosi stimato più urgente erogare la somma per l'arredamento delle cliniche e degli istituti già costruiti. Si è ora riconosciuto che la somma di 4 milioni non è più sufficiente per la costruzione delle cliniche anzidette e si è resa necessaria un'ulteriore assegnazione di lire 5 milioni. Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Contributo a favore dell'Istituto Italiano di studi legislativi con sede in Roma. (210)

PAOLINI, *Relatore*, rileva che il disegno di legge prevede un contributo annuo di lire 359 mila a favore dell'Istituto di studi legislativi, che assume la denominazione di Istituto Italiano di studi legislativi, fondato nel 1925 ed eretto in ente morale nel 1937. Tale Istituto, affermatosi come centro importantissimo di studi giuridici, svolge la sua attività principalmente nel campo di diritto comparato ed ha otto riviste cui collaborano anche 600 giuristi stranieri che si occupano anche del diritto corporativo e della legislazione del lavoro.

Data l'alta funzione che l'Istituto esplica, propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Esenzioni tributarie a favore della fondazione del « Vittoriale degli Italiani ». (216)

ACERBO, *Presidente e Relatore*, ricorda che il Regio decreto-legge 17 luglio 1937-XV, che conferì la personalità giuridica alla Fondazione « Vittoriale degli Italiani », stabilì, tra l'altro, che la Fondazione era esente dall'imposta di ricchezza mobile per i redditi propri e da ogni tassa presente e futura per i beni che possedeva. Questa dizione non è parsa chiara agli uffici finanziari, per cui si è predisposto il disegno di legge in esame, col quale, mentre si conferma che la Fondazione è esente da imposta di ricchezza mobile per i redditi propri, si specifica che è pure esente dalle imposte sui terreni e fabbricati e da ogni imposta e tassa presente e futura per i beni costituenti il « Vittoriale degli Italiani », per le rendite che percepisce e gli atti che compie negli interessi propri. Tale esenzione viene estesa ai tributi locali.

Con lo stesso provvedimento si stabilisce che, ove gli atti da compiere nell'interesse della Fondazione siano soggetti a registrazione, pagheranno la tassa fissa di registro di lire 20.

Pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, riguardante l'accertamento generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito, e la formazione del nuovo catasto. (218)

PRESIDENTE propone il rinvio al giorno 25 maggio della discussione del disegno di legge sui fabbricati urbani per dar modo al relatore Consigliere Masetti di avere un colloquio con il Ministro delle finanze e concordare alcuni emendamenti. E poichè il Consigliere Masetti non potrà intervenire, per precedenti impegni, alla riunione del 25, nomina come relatore aggiunto il Consigliere Brizi.

(Così rimane stabilito).

La riunione termina alle 11,30.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Ampliamento dell'organico della Milizia della strada. (207)

ART. 1.

Ferme restando le disposizioni relative al Reparto « Speciale di pubblica sicurezza dell'Urbe » di cui agli articoli 1 e 3 e seguenti della legge, la tabella di cui all'articolo 2 della legge medesima è sostituita dalla seguente:

TABELLA A.

Ufficiali:

Grado 5° e 6°	– Console generale o Console comandante della Specialità (a)	N.	1
» 6°	– Console comandante in 2 ^a	»	1
» 7°	– Primo seniore Ispettore amministrativo . . .	»	1
» 7°-8°	– Primi seniori o seniori comandanti di gruppo Reparti o del Reparto di pubblica sicurezza dell'Urbe . . .	»	5
» 8°	– Seniori	»	2
» 9°	– Centurioni	»	25
» 10°	– Capi Manipolo . . .	»	22
Totale N.			<u>57</u>

(a) Il Comandante della Specialità viene nominato con il grado iniziale di Console (Grado 6°) e dopo 6 anni di carica può essere promosso Console Generale (Grado 5°).

Sottufficiali e truppa:

Marescialli maggiori	N.	11
Marescialli capi	»	13
Marescialli ordinari	»	29
Brigadieri	»	76
Vive brigadieri	»	79
Militi scelti	»	171
Militi	»	706
Totale N.		<u>1085</u>

ART. 2.

L'eccedenza dei brigadieri, derivante dalla modifica della tabella organica, verrà riassorbita nella proporzione di un posto ogni tre vacanze che si creeranno progressivamente nel ruolo stesso.

ART. 3.

Il Ministro per le finanze, d'intesa con il Ministro per i lavori pubblici – Presidente dell'Azienda Autonoma Statale della Strada – provvederà con suo decreto ad introdurre nel bilancio dell'Azienda Autonoma Statale della Strada le integrazioni relative alla maggiore spesa dipendente dall'applicazione della presente legge.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 aprile 1939-XVII, n. 651, concernente maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa di taluni Ministeri per esigenze connesse allo svolgimento delle operazioni militari in Albania. (181)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 aprile 1939-XVII, n. 651, concernente maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa di taluni Ministeri per esigenze connesse allo svolgimento delle operazioni militari in Albania.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 641, riguardante proroga del regime daziario nei comuni di Zara e di Lagosta. (190)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 641, riguardante proroga del regime daziario nei comuni di Zara e di Lagosta.

Costituzione di un ente per la costruzione e l'esercizio di acquedotti nell'Africa Orientale Italiana. (223)

ART. 1.

È autorizzata la costituzione di un ente avente per iscopo la costruzione, la manutenzione e l'esercizio di acquedotti nell'Africa Orientale Italiana, nonchè tutte quelle attività che sono collegate con gli approvvigionamenti idrici ed igienici dei centri abitati. Sono autorizzati a partecipare al capitale costitutivo ed alla gestione dell'ente suddetto i seguenti Istituti:

- Banca nazionale del lavoro;
- Istituto nazionale delle assicurazioni;
- Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale;
- Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

ART. 2.

L'ente assumerà, direttamente o attraverso subconcessionari, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di acquedotti nell'Africa Orientale Italiana, nonchè l'esercizio e la manutenzione di acquedotti esistenti.

ART. 3.

Con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze, saranno approvati lo statuto dell'ente e la convenzione regolante le modalità di gestione ed i rapporti fra esso ente e lo Stato.

ART. 4.

Le condizioni e le modalità relative alla attuazione dei compiti di cui all'articolo 2 per quanto riguarda i rapporti fra l'ente ed i subconcessionari saranno stabilite con appositi disciplinari da approvarsi dal Ministro per l'Africa Italiana dopo la presentazione da parte dell'ente dei progetti di massima.

La concessione di esercizio — per ogni singolo acquedotto — avrà la durata di anni 40 decorrente dalla data di approvazione dei collaudi definitivi o da quella del verbale di cessione degli acquedotti esistenti, dopo di che passerà all'Amministrazione dell'Africa Italiana.

ART. 5.

Alle spese per la costruzione dei nuovi acquedotti e per ampliamento e modificazione di quelli esistenti, sarà provveduto col concorso dello Stato stabilito in dieci annualità di lire 20 milioni ciascuna da stanziarsi nei limiti delle spese previste nei piani consolidati.

ART. 6.

L'ente avrà un capitale non inferiore a lire 20 milioni e dovrà provvedere con mezzi propri alla gestione, esercizio e manutenzione degli acquedotti, nonchè alla costituzione di tutte le scorte di materiali all'uopo necessari.

La responsabilità dei partecipanti è limitata alle rispettive quote di partecipazione.

ART. 7.

Le opere inerenti alla costruzione degli acquedotti sono dichiarate ad ogni fine di pubblica utilità.

ART. 8.

Tutti gli atti e documenti inerenti alla costituzione dell'ente sono esenti dalle imposte di registro e dalla tassa di bollo. Sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecarie di lire 20 per ogni atto e per ogni trascrizione i contratti di acquisto di immobili fatti a favore dell'ente per la costruzione e l'esercizio dell'acquedotto.

Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari. (196)

TITOLO I.

COSTITUZIONE DELLA CASSA DI PREVIDENZA E CONTRIBUTI.

CAPO I. — COSTITUZIONE DELLA CASSA.

ART. 1.

La Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari è un corpo morale con facoltà di acquistare e di possedere ed ha sede in Roma.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Essa provvede alle pensioni ed alle indennità:

a) dei medici chirurghi e dei veterinari dipendenti dai Comuni, dalle Provincie e dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

b) dei medici chirurghi e veterinari dipendenti dallo Stato, i quali non abbiano altrimenti diritto a pensione a carico dello Stato;

c) dei medici chirurghi e veterinari contemplati dalle disposizioni speciali per l'Africa Italiana ai quali non compete altro trattamento di quiescenza o di previdenza in applicazione delle disposizioni medesime.

La rappresentanza legale e la responsabilità di gestione della Cassa di previdenza spettano al Direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Per gli effetti delle imposte delle tasse e degli altri diritti stabiliti da leggi generali e speciali, la Cassa di previdenza è considerata come Amministrazione dello Stato.

Le spese di amministrazione sono a carico della Cassa di previdenza.

ART. 2.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza esercita le sue attribuzioni nei riguardi della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.

ART. 3.

Spetta alla Commissione di vigilanza sulla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza l'approvazione del rendiconto consuntivo della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, il quale, parificato dalla Corte dei conti, viene presentato alle Assemblee legislative in allegato alla relazione della Commissione medesima, entro l'anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

ART. 4.

Il patrimonio netto della Cassa di previdenza è ripartito:

1°) nella riserva matematica valutata ad ogni quinquennio, mediante un censimento degli iscritti alla Cassa, in servizio e in pensione, e dei loro aventi causa;

2°) nella riserva di garanzia costituita con le eccedenze risultanti dai bilanci tecnici, fino al limite massimo di un ventesimo della riserva matematica;

3°) in un fondo di utili da costituirsi a vantaggio degli iscritti alla Cassa, quando sia raggiunto il limite massimo della riserva di garanzia.

ART. 5.

Le entrate della Cassa di previdenza sono costituite:

a) dai contributi dei sanitari;
b) dai contributi degli Enti;
c) dalla ritenuta sulle pensioni;
d) dai versamenti volontari;
e) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsiasi altro provento straordinario;
f) dalle penalità e dalle indennità di mora contemplate dal presente Ordinaro;
g) dagli interessi sulle attività della Cassa;

h) dal sussidio di lire duecentocinquanta mila annue concesso per 10 anni a partire dal 1° luglio 1922 e prorogato col Regio decreto-legge 30 giugno 1932-X, n. 824, convertito nella legge 27 dicembre 1932-XI, n. 1991, per altri venti anni a favore della Cassa con iscrizione di apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

CAPO II. — ISCRIZIONE OBBLIGATORIA E FACOLTATIVA.

ART. 6.

La iscrizione alla Cassa è obbligatoria per i sanitari contemplati dal precedente articolo 1 che, nominati regolarmente prima della entrata in vigore del presente Ordinaro, percepiscano uno stipendio annuo non inferiore a lire mille, anche se corrisposto da uno o più Enti, e che non abbiano servizi anteriori alle date sottoindicate:

a) al 1° gennaio 1899 per i medici dei Comuni, dei Consorzi dei Comuni, delle Provincie, dei Consorzi di Provincie e dello Stato;

b) al 26 luglio 1902 per i veterinari dei Comuni e dei Consorzi di Comuni;

c) al 21 marzo 1904 per gli ufficiali sanitari;

d) al 1° gennaio 1909 per i sanitari dipendenti da Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, purché abbiano diritto a stabilità se nominati dal 1° gennaio 1916 in poi, salvo quanto è disposto dai successivi articoli 8 e 11, nonché per i sanitari addetti ai dispensari celtici ed ai laboratori comunali e provinciali di igiene e profilassi;

e) al 1° gennaio 1923-I per i sanitari contemplati dalle disposizioni speciali per

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

l'Africa Italiana ai quali non compete altro trattamento di previdenza o di quiescenza in applicazione delle disposizioni medesime, salvo l'eccezione prevista dall'ultima parte del successivo articolo 8;

f) al 1° luglio 1924-II per i sanitari degli Enti sopraindicati compresi nei territori già soggetti all'ex Impero Austro-Ungarico, salvo quanto è disposto alla successiva lettera g);

g) al 22 aprile 1925-III per i sanitari degli Enti sopraindicati, compresi nel territorio del già Stato libero di Fiume;

h) al 25 agosto 1934-XII per i sanitari addetti ai Consorzi provinciali antitubercolari;

i) alla data di costituzione dell'Ente consorziale per i sanitari dei consorzi fra comuni e provincie eventualmente con partecipazione di altri Enti e di privati.

La iscrizione è obbligatoria per i sanitari degli Enti sopraindicati comunque assunti dalla entrata in vigore del presente Ordinamento in poi con stipendio annuo non minore di lire mille, anche se non abbiano diritto a stabilità o se l'assunzione sia fatta a tempo determinato o a titolo di supplenza o se i posti non siano compresi nelle tabelle organiche.

È pure obbligatoria l'iscrizione alla Cassa di previdenza dei sanitari già iscritti a regolamenti. Istituti, Fondi o Casse speciali di pensione i quali per effetto del Regio decreto 16 gennaio 1927-V, n. 155, siano passati dal servizio comunale a posti di organico delle Amministrazioni provinciali.

Dall'iscrizione obbligatoria di cui al secondo comma del presente articolo sono esclusi quei sanitari che anteriormente alla entrata in vigore del presente Ordinamento abbiano prestato soltanto servizi senza obbligo d'iscrizione e senza iscrizione facoltativa, nonchè i medici assistenti ed aiuti degli Istituti ospedalieri non aventi diritto ad acquistare la stabilità.

ART. 7.

Agli Enti comunali di assistenza costituiti con la legge 3 giugno 1937-XV, n. 847, e ai rispettivi sanitari, sono applicabili le disposizioni stabilite dal presente Ordinamento per le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per i loro sanitari.

ART. 8.

La iscrizione è facoltativa per i sanitari appartenenti alle categorie di cui al prece-

dente articolo 6 che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) percepiscano uno stipendio inferiore a lire mille annue;

b) abbiano prestato servizio prima delle date rispettivamente indicate nel precedente articolo 6 con o senza iscrizione a regolamenti, istituti, fondi o casse speciali;

c) siano alla dipendenza di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le quali da sole o, se dipendenti da una stessa Amministrazione, complessivamente non raggiungano un importo di entrate effettive ordinarie di almeno lire venticinquemila;

d) siano in servizio in qualità di medico assistente od aiuto degli Istituti ospitalieri senza diritto ad acquistare la stabilità.

È pure facoltativa l'iscrizione per i sanitari assunti in via provvisoria o interinale — in posti regolarmente istituiti — prima dell'entrata in vigore del presente Ordinamento nonchè per i sanitari precedentemente non iscritti alla Cassa che all'atto dell'assunzione in servizio presso i Municipi della Libia avessero superato il 45° anno di età.

ART. 9.

I sanitari delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza i quali si trovino nelle condizioni previste dal precedente articolo 8, qualora chiedano l'iscrizione facoltativa, devono corrispondere, oltre il proprio, anche il contributo che farebbe carico all'Ente, a meno che questo se ne sia assunto volontariamente l'onere, previa autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa.

Tale autorizzazione è pure necessaria nei casi contemplati dal successivo articolo 11.

ART. 10.

Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza le quali da sole o, se dipendenti da una stessa Amministrazione, complessivamente raggiungano un importo di entrate effettive ordinarie di almeno lire venticinquemila sono esonerate dal contributo alla Cassa per i posti vacanti o coperti da sanitari non iscritti alla Cassa medesima.

ART. 11.

Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono esonerate da ogni contributo per i medici in servizio già provvisti di pensione, che non sia di guerra nè privilegiata ordinaria, o che appartengano a quelle categorie per le quali leggi o regolamenti preve-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

dano un trattamento di quiescenza obbligatorio o facoltativo.

I medici anzidetti possono iscriversi facoltativamente alla Cassa di previdenza, corrispondendo, oltre il proprio anche il contributo dell'Ente, a meno che questo ultimo se ne assuma volontariamente l'onere.

ART. 12.

I sanitari iscritti alla Cassa di previdenza che dopo 10 anni di servizio utile siano assunti alle dipendenze di Casse di assistenza, di Casse mutue di malattia o di altre Istituzioni assistenziali costituite per le categorie inquadrate nelle Associazioni sindacali riconosciute a norma delle leggi sulla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, anche se l'assunzione sia fatta a tempo determinato od a titolo di supplenza, hanno la facoltà di rimanere iscritti o di essere reinscritti alla Cassa durante tale servizio, corrispondendo i contributi ordinari e straordinari personali e dell'Ente.

La domanda di iscrizione facoltativa deve essere presentata alla Prefettura od alla Cassa di previdenza nel termine perentorio di un anno dalla data di assunzione in servizio presso le Istituzioni predette, ovvero dalla data di pubblicazione del presente ordinamento se l'assunzione abbia avuto luogo anteriormente. In quest'ultimo caso la reinscrizione può retrodatarsi alla data di assunzione presso le Istituzioni predette, anche se questa sia avvenuta da oltre un anno.

Decadono dall'iscrizione di cui al comma precedente i sanitari che entro il 31 marzo di ciascun anno non abbiano effettuato il totale versamento dei contributi dell'anno precedente.

ART. 13.

L'iscrizione facoltativa a carico dell'Ente o del sanitario è irrevocabile.

Salvo disposizioni speciali, l'iscrizione facoltativa ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda alla Prefettura o alla Cassa di previdenza.

CAPO III. — CONTRIBUTI.

ART. 14.

Il contributo dei sanitari iscritti alla Cassa è stabilito in lire seicento annue, oltre un contributo annuo straordinario di lire duecento fino a nuova disposizione.

ART. 15.

Nel caso di servizi prestati da un sanitario simultaneamente presso due o più Enti di cui all'articolo 1 il contributo stabilito nell'articolo 14 viene ripartito in ragione degli stipendi corrisposti dagli Enti stessi.

Per i Consorzi sanitari il contributo è dovuto alla Cassa sanitari dall'Ente capo consorzio, il quale si rivale verso gli altri Enti consorziati delle quote a loro carico.

ART. 16.

Il contributo annuale a carico degli Enti per ciascun sanitario iscritto alla Cassa è fissato nella misura di lire seicento oltre ad un contributo straordinario annuo di lire quattrocento fino a nuova disposizione, salvo quanto è disposto per le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza dai precedenti articoli 9 e 11.

Quando i posti stabiliti per legge o per organico siano coperti da un titolare non iscritto nè obbligatoriamente nè facoltativamente, gli Enti sono tenuti a versare alla Cassa di previdenza i contributi di cui al comma precedente, ed il contributo straordinario di cui all'articolo 14, salvo l'eccezione di cui all'articolo 10.

Se i posti predetti siano vacanti o coperti da un sanitario provvisorio non iscritto nè obbligatoriamente nè facoltativamente, gli Enti sono tenuti a versare alla Cassa oltre i contributi di cui al precedente primo comma anche quelli prescritti a carico del sanitario dal precedente articolo 14 salvo l'eccezione di cui all'articolo 10.

Qualora di uno dei posti predetti sia titolare un sanitario iscritto alla Cassa richiamato alle armi, che conservi il diritto al posto, l'Ente corrisponde oltre ai contributi di cui al primo comma del presente articolo, anche quelli prescritti a carico del sanitario, salvo rivalsa per i soli contributi personalmente dovuti dal sanitario.

•Gli Enti non sono soggetti ai contributi, di cui al presente articolo, per i sanitari che alla data dell'iscrizione obbligatoria alla Cassa di previdenza della rispettiva categoria secondo il precedente articolo 6 erano già iscritti a regolamenti, istituti, casse e fondi speciali di pensione e che successivamente non siano stati iscritti alla Cassa di previdenza.

Per i sanitari in aspettativa per motivi di salute o per quelli in disponibilità sono dovuti i contributi dell'Ente e quelli personali, ma l'Ente ha diritto di rivalsa verso l'iscritto

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

stesso soltanto per il contributo personale proporzionale all'assegno effettivamente corrisposto durante l'interruzione di servizio.

Agli effetti dei contributi, il posto coperto dal sanitario in aspettativa per motivi di famiglia o in sospensione dall'impiego si considera vacante, salvo che a supplire il sanitario stesso sia assunto altro sanitario che per tale supplenza sia assoggettato alla iscrizione.

Qualora lo stipendio annuo assegnato al sanitario sia inferiore alle lire mille il contributo dell'Ente è dovuto soltanto se il sanitario si sia iscritto facoltativamente alla Cassa di previdenza, fermo il disposto del precedente articolo 9.

ART. 17.

I contributi nella misura stabilita dal presente Ordinamento sono pagati direttamente dagli Enti salvo il diritto di rivalsa sugli stipendi per le quote a carico dei sanitari iscritti alla Cassa.

ART. 18.

I sanitari o altri a loro favore possono fare depositi volontari da accreditarsi in appositi conti individuali, insieme con i rispettivi interessi annuali, valutati al saggio delle tabelle di liquidazione degli assegni di quiescenza dovuti dalla Cassa di previdenza.

Il capitale risultante dai conti individuali è liquidato al titolare, ovvero agli eredi legittimi o testamentari all'atto della cessazione dal rapporto d'impiego, qualunque ne sia la ragione e qualunque sia la durata del servizio prestato. In mancanza di eredi il capitale stesso è devoluto alla Cassa di previdenza.

Il titolare al quale venga conferita una pensione può chiedere che il capitale risultante dai conti individuali o parte di esso sia trasformato mediante l'applicazione della tabella B annessa al presente Ordinamento in assegno vitalizio supplementare esente dalla ritenuta di cui al successivo articolo 23 e non reversibile alla vedova o agli orfani.

ART. 19.

Gli Enti di cui ai precedenti articoli debbono comunicare alla Prefettura entro il mese di gennaio di ogni anno l'elenco dei posti di sanitario, dei rispettivi titolari e delle retribuzioni stabilite per l'anno in corso, anche in caso di vacanza del posto. Debbono inoltre comunicare l'elenco dei sanitari che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma del

precedente articolo 6 con l'indicazione delle relative retribuzioni previste per l'anno in corso. Negli stessi elenchi debbono inoltre essere fatte risultare le variazioni avvenute durante l'anno precedente in confronto della situazione già denunciata nel gennaio di tale anno.

Agli Enti che non inviano alla Prefettura entro il mese di gennaio le notizie di cui al comma precedente, può essere inflitta, con decreto del Prefetto, una penalità in misura non superiore al cinque per cento dei contributi complessivamente dovuti.

Tale penalità, per la quale gli Enti hanno diritto di rivalsa sui propri impiegati responsabili, viene compresa in un elenco speciale ed in apposito ruolo da passarsi in riscossione con le stesse modalità e privilegi stabiliti per la riscossione dei contributi.

Contro l'applicazione di tale penalità gli Enti hanno diritto di ricorrere al Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla comunicazione dell'addebito. La decisione del Ministero dell'interno non è suscettibile di alcun gravame.

La Prefettura, in base alle notizie di cui al primo comma del presente articolo, nonché a quelle risultanti dagli atti di ufficio, compila gli elenchi generali dei contributi spettanti alla Cassa di previdenza per l'anno in corso e per le rettifiche relative all'anno precedente e li trasmette non più tardi del 31 marzo alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza. Entro il mese di maggio compila, tenuto conto delle eventuali rettifiche degli elenchi ordinate dalla Direzione generale, i relativi ruoli di riscossione e li trasmette all'Ufficio provinciale del Tesoro per la riscossione a mezzo della Sezione di Regia tesoreria provinciale.

Per gli Enti che non abbiano inviato le notizie prescritte prima della compilazione degli elenchi generali, la Prefettura comprende in questi ultimi e nei relativi ruoli i contributi a tali Enti addebitati nell'anno precedente, salvo gli eventuali recuperi o rimborsi da effettuarsi successivamente.

Durante l'anno possono essere compilati, anche d'ordine della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, elenchi e ruoli suppletivi per il versamento dei contributi non compresi nei precedenti elenchi.

Un estratto degli elenchi generali e di quelli suppletivi è trasmesso ai singoli Enti contemporaneamente all'invio dei ruoli corrispondenti all'Ufficio provinciale del Tesoro.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Gli Enti appena ricevuto dalla Prefettura gli estratti degli elenchi, comunicano agli interessati l'importo dei contributi personali posti a loro carico.

Se i contributi liquidati dalla Prefettura siano inferiori a quelli effettivamente dovuti o siano state omesse partite, gli Enti, entro tre mesi dalla data di ricevimento dell'estratto, debbono comunicare alla Prefettura la differenza in più dovuta.

Qualora gli Enti, entro il termine di cui al comma precedente, non abbiano segnalata la differenza dei contributi in meno liquidati, la Prefettura, venendone a conoscenza, dispone il recupero dei contributi ancora dovuti ed applica agli inadempienti una penalità non superiore al quinto dei contributi stessi con le norme stabilite del terzo comma del presente articolo, salvo il diritto di ricorso ai sensi del successivo quarto comma.

I contributi sono pagati integralmente dagli Enti, i quali si rivalgono verso i sanitari iscritti alla Cassa per le quote personali.

I contributi debbono essere versati, se compresi nell'elenco generale, una volta all'anno entro il mese di giugno, e se compresi negli elenchi suppletivi, entro il mese successivo a quello di emissione del relativo ruolo.

Sui contributi non versati entro la prescritta scadenza decorrono a favore della Cassa gli interessi in ragione del sei per cento annuo da esigersi con la procedura stabilita per la riscossione dei contributi.

ART. 20.

I ricorsi concernenti la iscrizione alla Cassa di previdenza e l'imposizione dei contributi devono essere presentati a pena di decadenza, alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, dai sanitari non oltre la cessazione definitiva dal servizio e dagli Enti non oltre il secondo anno successivo a quello dell'emissione del ruolo.

Contro il provvedimento della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza è ammesso il ricorso al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa comunicazione.

Il ricorso non sospende l'obbligo del versamento dei contributi.

Il Ministro per l'interno, sentita la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, decide con provvedimento definitivo, contro il quale è ammes-

so il ricorso al Consiglio di Stato in via giurisdizionale o quello in via straordinaria al Re.

ART. 21.

Se l'Amministrazione del comune o della provincia non abbia eseguito in tutto o in parte, nei termini di cui al precedente articolo 19, il pagamento delle somme dovute alla Cassa, l'esattore comunale o il ricevitore provinciale, su ordine dell'Intendenza di finanza, ne ritiene l'ammontare nel versamento della prima rata bimestrale successiva della sovrimposta o, in difetto di questa, della prima rata degli altri proventi la cui riscossione sia a lui affidata e ne effettua il pagamento a favore della Cassa entro i dieci giorni successivi.

Se l'Amministrazione dell'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza non abbia in tutto o in parte eseguito, entro i termini prescritti, il pagamento delle somme dovute alla Cassa, l'esattore comunale o il tesoriere o cassiere speciale, su ordine dell'Intendenza di finanza, ne ritiene l'ammontare sulla prima rata successiva delle rendite dell'Ente, la cui riscossione sia a lui affidata e ne effettua il pagamento a favore della Cassa entro i dieci giorni successivi.

La mancanza di fondi non esonera l'esattore comunale, il ricevitore provinciale, il tesoriere o il cassiere speciale dal predetto obbligo, sempre che le anticipazioni trovino capienza nelle disponibilità sul totale dei proventi da riscuotere entro l'anno solare in base ai ruoli ed alle liste di carico già ricevute. Sulle somme anticipate gli agenti predetti percepiscono, a carico dell'Ente, l'interesse del sei per cento annuo dalla data dei pagamenti.

Se l'esattore, il ricevitore o il cassiere speciale non eseguono l'ordine di ritenuta o ritardano il versamento, si applicano le disposizioni della legge sulla riscossione delle imposte dirette e si può procedere contro di essi all'esecuzione per mezzo dell'Intendenza di finanza.

Le indennità di mora a carico degli esattori, dei ricevitori e dei tesorieri o cassieri speciali vanno a beneficio della Cassa di previdenza.

Quando sia stata esperita la procedura privilegiata senza aver potuto ottenere il pagamento dei contributi spettanti alla Cassa di previdenza, il Consiglio permanente di Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza può dichiarare decadute dalla iscrizione alla Cassa

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

di previdenza le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le quali abbiano un importo di entrate effettive ordinarie inferiori a lire venticinquemila annue.

In tale caso i sanitari hanno diritto di ottenere il rimborso dei contributi personali con i relativi interessi composti al saggio legale, oppure di rimanere iscritti alla Cassa di previdenza, pagando, oltre i propri, anche i contributi dell'Ente, e, qualora abbiano compiuto il periodo minimo di servizio rispettivamente prescritto e non intendano valersi della facoltà di continuare nell'iscrizione, possono conseguire l'indennità di cui al successivo articolo 25 o la pensione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 26.

Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che hanno un tesoriere o cassiere speciale, debbono stabilire, nei relativi capitolati, la clausola di decadenza per il caso di mancato versamento dei contributi alla Cassa di previdenza.

ART. 22.

I contributi dello Stato sono versati alla Cassa a rate semestrali anticipate.

ART. 23.

Le pensioni dirette liquidate dalla Cassa di previdenza sono soggette alla ritenuta del due per cento.

Sono esenti da tale ritenuta le pensioni indirette.

CAPO IV. — IMPIEGO DEI FONDI DELLA CASSA DI PREVIDENZA.

ART. 24.

La Cassa depositi e prestiti riscuote le entrate della Cassa di previdenza per collocarle in impiego fruttifero a favore dell'Istituto.

I beni che per donazione, legato o qualsiasi altro titolo pervengano alla Cassa di previdenza sono alienati e convertiti in denaro per essere collocati in impiego fruttifero in conformità della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

I fondi sono impiegati nel più breve tempo possibile e nel miglior interesse della Cassa di previdenza, nelle forme stabilite dalle disposizioni sulla Cassa depositi e prestiti.

TITOLO II.

INDENNITÀ E PENSIONI.

CAPO I. — ACQUISTO E PERDITA DEL DIRITTO A INDENNITÀ O PENSIONE.

ART. 25.

Ha diritto di conseguire l'indennità per una sola volta il sanitario iscritto alla Cassa di previdenza che, dopo cinque anni compiuti e prima di venti anni di servizio utile:

a) sia licenziato dal servizio per soppressione di posto o riduzione di organico;

b) sia dispensato, collocato a riposo o comunque cessato dal servizio con risoluzione del rapporto d'impiego per il raggiungimento del limite di età stabilito dalla legge o dal regolamento organico, per inabilità fisica, per incapacità professionale, per scarso rendimento, nell'interesse o del servizio o per essersi posto in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo;

c) sia cessato dal rapporto d'impiego per qualunque causa in età di 60 o più anni;

d) sia cessato dal rapporto d'impiego per provvedimento disciplinare o in conseguenza di condanna penale che non importi la perdita o la sospensione del diritto al trattamento di quiescenza a norma dei successivi articoli 36 e 37;

e) sia cessato dall'iscrizione alla Cassa per passaggio ad un impiego dello Stato non per effetto di disposizioni legislative;

f) sia cessato dal rapporto d'impiego per cause diverse da quelle previste dalle lettere precedenti, purchè compri con visita medica collegiale, richiesta nel termine perentorio di tre anni dalla cessazione, di essere divenuto inabile permanentemente a riassumere servizio.

Agli effetti del presente Ordinamento il sanitario trattenuto in servizio dopo la risoluzione del rapporto d'impiego si considera come riassunto in servizio ai sensi del successivo articolo 57.

L'indennità è pari ai quattro quinti del valore capitale, calcolato in base alla tabella *B* annessa al presente Ordinamento, della pensione teorica determinata in base alla tabella *A* annessa all'Ordinamento stesso.

Nel caso di condanna penale di cui alla precedente lettera *d*) l'indennità è concessa nella misura dei due terzi del valore capitale predetto.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 26.

Ha diritto di conseguire la pensione il sanitario iscritto alla Cassa di previdenza:

a) quando dopo venti anni di servizio utile venga a trovarsi in uno dei casi previsti dall'articolo precedente;

b) quando cessi dal rapporto d'impiego con quaranta anni di servizio utile;

c) quando per ferite riportate o per infermità contratte a cagione diretta ed immediata delle sue funzioni sia divenuto inabile permanentemente a prestare servizio, qualunque sia la durata del servizio stesso;

d) quando dopo venticinque anni di servizio utile cessi dal rapporto d'impiego per cause od in condizioni diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo.

La pensione di cui alla lettera c) deve essere richiesta alla Prefettura o alla Cassa di previdenza nel termine perentorio di tre anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

ART. 27.

La pensione diretta è liquidata mediante l'applicazione della tabella A unita al presente Ordinamento secondo le norme in essa indicate e non può essere minore:

a) di lire cinquemila nel caso previsto dalla lettera c) del precedente articolo 26;

b) di lire duemilacinquecento nei casi in cui il diritto a pensione derivi da risoluzione del rapporto d'impiego per inabilità fisica o da inabilità permanente comprovata a norma della lettera f) del precedente articolo 25;

c) di lire duemila in tutti gli altri casi.

Fermo restando il minimo di lire duemila previsto dalla lettera c) del presente articolo, la pensione liquidata secondo le norme della tabella A si riduce ai tre quarti in caso di cessazione dal rapporto d'impiego per condanna penale di cui alla lettera d) dell'articolo 25.

In nessun caso la pensione liquidata dal sanitario può superare le lire venticinquemila.

ART. 28.

Per la determinazione degli anni di servizio e dell'età, quando risulti una frazione di anno, il periodo che eccede sei mesi è calcolato per un anno intero, altrimenti si trascura.

ART. 29.

Per l'ammissione al diritto ad indennità o pensione del sanitario cessato dal rapporto d'impiego per inabilità fisica, la Cassa ha facoltà di disporre l'accertamento dell'inabilità mediante visita medica collegiale.

Si procede pure mediante visita medica collegiale all'accertamento dell'inabilità nei casi previsti dalla lettera f) dell'articolo 25, dalla lettera c) dell'articolo 26 e dal comma terzo dell'articolo 30 del presente Ordinamento.

ART. 30.

La vedova del sanitario iscritto alla Cassa, coniugato prima della cessazione dal servizio, ha diritto all'indennità se il sanitario muore in attività di servizio o entro un triennio dalla cessazione del rapporto d'impiego, dopo un anno compiuto e prima di venti anni di servizio utile, purchè il matrimonio sia stato contratto prima che il sanitario avesse compiuto i cinquanta anni di età o almeno due anni prima della cessazione dal rapporto d'impiego, ovvero dal matrimonio sia nata prole benchè postuma. Non ha diritto a indennità la vedova che alla morte del sanitario ne era separata legalmente per sentenza passata in giudicato, pronunciata per di lei colpa.

In mancanza della vedova o quando questa non vi abbia diritto, l'indennità spetta agli orfani minorenni ed alle orfane nubili minorenni del sanitario, purchè nati o legittimati da matrimonio anteriore alla cessazione dal rapporto d'impiego, nonchè a quelli legittimati per decreto Reale di efficacia anteriore alla cessazione stessa.

Sono parificati agli orfani minorenni gli orfani e le orfane nubili o vedove maggiorenni, purchè sia provato che alla data della morte del sanitario erano a di lui carico e inabili in modo permanente a qualsiasi lavoro e che siano rimasti nullatenenti.

L'indennità è pari ai due terzi di quella che sarebbe spettata al sanitario secondo le disposizioni del penultimo comma del precedente articolo 25.

Allorquando sia fatto constare che gli interessi di tutti o di qualcuno degli orfani minorenni siano separati, legalmente o di fatto, da quelli della vedova, e, in ogni caso quando vi siano orfani minorenni ed orfane nubili minorenni di precedente matrimonio del sanitario od orfani ed orfane nubili o

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

vedove maggiorenni inabili e nullatenenti, l'indennità è ripartita per metà alla vedova e per l'altra metà agli orfani in parti uguali; se ve n'è uno solo, per tre quarti alla vedova e l'altro quarto all'orfano. La vedova precepisce insieme con la sua quota quelle dei propri figli minorenni non separati di interessi. La domanda d'indennità degli orfani maggiorenni inabili deve essere presentata, a pena di decadenza, alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti o degli Istituti di previdenza prima della liquidazione della indennità agli altri aventi diritto.

Gli orfani di sanitaria hanno diritto all'indennità anche se abbiano il padre vivente. Gli orfani di padre e madre ambedue sanitari hanno diritto a due distinti trattamenti di reversibilità previsti, secondo i casi, dal presente articolo e dal seguente articolo 31.

ART. 31.

La vedova nei riguardi del cui matrimonio con il sanitario iscritto alla Cassa si verificano le condizioni indicate nel primo comma del precedente articolo 30 e che alla morte del sanitario non ne sia separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunziata per di lei colpa, ha diritto di conseguire la pensione indiretta:

a) quando il sanitario muoia in attività di servizio, dopo aver prestato venti o più anni di servizio utile;

b) quando il sanitario, dopo aver prestato venti o più anni, e meno di venticinque anni, di servizio utile, muoia entro tre anni dalla cessazione del rapporto d'impiego;

c) quando il sanitario muoia in pensione o dopo averne acquistato il diritto.

In mancanza della vedova o quando questa non ne abbia diritto o il suo diritto cessi, la pensione indiretta spetta agli orfani che si trovino nelle condizioni di cui ai commi secondo e terzo del precedente articolo 30.

Quando ricorrono le condizioni previste dal comma quinto del precedente articolo 30 la pensione è ripartita tra la vedova e gli orfani nella misura indicata nel comma terzo del successivo articolo 32.

Gli orfani di sanitaria hanno diritto alla pensione anche se abbiano il padre vivente.

ART. 32.

La misura della pensione indiretta è stabilita in una quota percentuale della pensione dovuta all'iscritto, nei casi di cui alla lettera c)

dell'articolo precedente, o di quella che gli sarebbe spettata per inabilità non dipendente dal servizio, nei casi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo stesso come appresso:

a) vedova: senza prole, il cinquanta per cento; con un orfano, il sessanta per cento; con due orfani, il sessantacinque per cento; con tre orfani, il settanta per cento; con quattro o più orfani, il settantacinque per cento;

b) orfani soli aventi diritto a pensione: un orfano, il quaranta per cento; due o tre orfani, il cinquanta per cento; quattro o più orfani, il sessanta per cento.

Agli effetti della precedente lettera a) si tiene conto soltanto degli orfani del sanitario che si trovino nelle condizioni di cui al secondo e terzo comma del precedente articolo 30.

Nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 31 la pensione determinata come alla precedente lettera a) viene così ripartita: il quaranta per cento della pensione del sanitario alla vedova; il rimanente diviso in parti uguali fra gli orfani. La vedova percepisce insieme con la sua quota quella dei propri figli minorenni non separati di interessi.

Gli orfani, le orfane maggiorenni, di cui al terzo comma dell'articolo 30 che chiedano la quota di pensione, dopo la liquidazione a favore di altri aventi diritto, sono ammessi al relativo godimento con decorrenza dalla prima mensilità successiva alla presentazione della domanda alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Al diminuire del numero dei compartecipi la misura della pensione è variata in conformità delle percentuali suindicate.

La misura della pensione indiretta non può essere minore di lire milleduecentocinquanta.

ART. 33.

La vedova del sanitario iscritto alla Cassa, non separata legalmente dal marito per sentenza passata in giudicato pronunziata per di lei colpa, quando l'iscritto sia cessato dal rapporto di impiego o sia morto per causa avveratasi dopo il matrimonio che sia fra quelle considerate nella lettera c) del precedente articolo 26 ha diritto alla pensione indiretta, qualunque sia la durata dei servizi prestati dall'iscritto.

In mancanza della vedova o quando questa non ne abbia diritto o il suo diritto cessi, la pensione indiretta spetta agli orfani che

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

si trovino nelle condizioni di cui ai commi secondo e terzo del precedente articolo 30, purchè nati o legittimati dal matrimonio antecedente al verificarsi della causa di servizio di cui al precedente comma o legittimati per decreto Reale di efficacia anteriore alla causa stessa.

Agli effetti dei due commi precedenti la causa di servizio che non sia violenta ed esterna si presume avverata nel giorno della prima constatazione da parte delle Autorità amministrative o sanitarie, se questa avvenne durante il servizio, altrimenti si presume avverata nel giorno della cessazione del rapporto di impiego.

La pensione indiretta dovuta nei casi previsti dai commi precedenti da determinarsi colle norme di cui al precedente articolo 32, non può essere minore di lire cinquemila annue. Si applicano anche per le pensioni di cui nel presente articolo le disposizioni dei commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 32.

La domanda per il conseguimento della pensione di cui nei precedenti commi del presente articolo da parte dei superstiti del sanitario, che non abbia già conseguito il diritto alla pensione di cui alla lettera c) del precedente articolo 26, deve essere presentata alla Prefettura od alla Cassa di previdenza nel termine perentorio di tre anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Se il sanitario, cui sia spettata la pensione di cui alla lettera c) del precedente articolo 26, abbia contratto matrimonio dopo l'evento di servizio, la vedova ha diritto alla reversibilità della pensione del marito alle condizioni e nelle proporzioni stabilite dagli articoli 31 e 32, quando anche il matrimonio, contratto dal sanitario dopo compiuti i cinquant'anni di età, rimonti a meno di due anni anteriori alla cessazione del rapporto d'impiego. In mancanza della vedova o quando questa non ne abbia diritto, la reversibilità della pensione spetta agli orfani alle condizioni e nelle proporzioni stabilite dagli articoli 31 e 32.

ART. 34.

La vedova che passa ad altre nozze perde il diritto alla pensione.

Gli orfani e le orfane minorenni i quali al raggiungimento della maggiore età non si trovino nelle condizioni di cui al comma terzo dell'articolo 30 perdono il diritto alla pensione. Le orfane, anche di età minore, perdono il diritto a pensione se contraggono matrimonio.

ART. 35.

Nei riguardi degli aventi diritto a pensione o ad indennità dirette od indirette che acquistino o abbiano acquistato una cittadinanza straniera si applicano le disposizioni del Regio decreto-legge 7 settembre 1933-XI, n. 1295, convertito nella legge 28 dicembre 1933-XII, n. 1941.

ART. 36.

Il diritto a conseguire l'indennità o la pensione diretta od indiretta e al godimento della pensione già conseguita si perde per condanna che abbia per effetto o nella quale sia applicata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Il diritto perduto viene ripristinato nei casi di riabilitazione, a decorrere dalla data del relativo decreto.

ART. 37.

L'esercizio del diritto a conseguire l'indennità o la pensione e il godimento della pensione già conseguita rimangono sospesi nel caso di condanna che abbia per effetto o nella quale sia applicata l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, fino a che sia interamente decorsa la durata assegnata all'interdizione o la pena stessa sia estinta.

La sospensione predetta si applica nei riguardi del sanitario anche nel caso in cui sia condannato alla interdizione dalla professione sanitaria per delitti contro la integrità e la sanità della stirpe, per i quali, a norma dell'articolo 555 del Codice penale, l'esercizio di detta professione abbia costituito circostanza aggravante. La sospensione cessa quando sia interamente decorsa la durata dell'interdizione professionale o la pena stessa sia estinta.

ART. 38.

Nei casi di cui ai precedenti articoli 36 e 37 alla moglie ed alla prole si liquidano l'indennità o la pensione cui avrebbero avuto diritto se il sanitario, la vedova o l'orfano condannati fossero morti il giorno in cui la condanna è passata in giudicato.

La pensione alla moglie ed alla prole del sanitario che sia cessato dal rapporto d'impiego per una delle condanne di cui al pre-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

cedente articolo 36 non può però superare quella spettante alla vedova ed agli orfani del sanitario che sia stato pensionato in seguito a condanna.

Il conseguimento dell'indennità o della pensione e il godimento della pensione da parte della moglie e dei figli del sanitario condannato sono subordinati alle stesse condizioni stabilite per la vedova e per gli orfani.

Qualora il sanitario riacquisti il diritto al conseguimento della indennità o della pensione o al godimento della pensione, o abbia termine la sospensione di cui all'articolo 37, se alla moglie o alla prole erasi liquidata l'indennità ne viene detratto l'ammontare da quello da pagarsi al sanitario stesso; se erasi liquidata la pensione, questa cessa immediatamente.

Nel caso di ripristino del diritto a pensione o di termine della sospensione di cui all'articolo 37 nei riguardi della vedova o dell'orfano condannati, cessa la pensione che sia stata liquidata alle altre persone di famiglia e si fa luogo ad una nuova liquidazione a norma degli articoli 30 a 33 del presente Ordinamento.

Nel caso di ripristino del diritto a indennità o di cessazione della sospensione di cui all'articolo 37 nei riguardi della vedova o dell'orfano condannati, si fa luogo alla liquidazione a loro favore soltanto se l'indennità non sia già stata liquidata ad altri aventi diritto.

ART. 39.

Nessun conferimento d'indennità o di pensione diretta può essere fatto se il sanitario non abbia contribuito alla Cassa di previdenza durante almeno 5 anni compiuti di servizio utile, eccezione fatta per i casi di cui ai precedenti articoli 26 lettera c) e 33.

È pure computabile per il quinquennio predetto il periodo di servizio riscattato presso i singoli Istituti di previdenza con versamento del relativo contributo.

Sono anche computabili per il quinquennio predetto i periodi di servizio utile secondo il presente Ordinamento prestati allo Stato o con iscrizione agli Istituti predetti o ai regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni.

CAPO II. — SERVIZI UTILI
A INDENNITÀ O PENSIONI.

ART. 40.

Il servizio utile per il conseguimento dell'indennità o della pensione è quello prestato dai sanitari con diritto alla iscrizione alla

Cassa di previdenza, cui corrisponda il versamento dei contributi, salvo recupero degli arretrati a qualsiasi periodo riferibile, in caso di omesso versamento, nonché il servizio riscattato.

Per la determinazione del servizio utile complessivo si sommano tutti i periodi di servizio utile secondo il presente Ordinamento successivamente prestati.

È pure calcolato utile il servizio militare di leva che il sanitario presti posteriormente alla sua iscrizione alla Cassa di previdenza e quello per richiamo alle armi con interruzione di carriera, purchè il sanitario stesso o i suoi aventi causa ne facciano domanda alla Prefettura od alla Cassa di previdenza entro il termine perentorio di due anni dalla reinscrizione alla Cassa e paghino il contributo personale e quello dell'ente per il tempo della permanenza sotto le armi.

Il termine predetto non può scadere nè prima di due anni dalla pubblicazione del presente Ordinamento, nè, per i sanitari già iscritti che alla data stessa si trovino fuori servizio, prima di due anni dal loro reingresso con reinscrizione alla Cassa.

ART. 41.

Il servizio prestato dal sanitario licenziato per avere conseguita l'assunzione in servizio mediante la produzione di documenti falsi o mediante altri atti fraudolenti è improduttivo di trattamento di quiescenza, tanto nei riguardi del sanitario, quanto in quelli della sua famiglia.

ART. 42.

Le campagne di guerra, riconosciute a norma delle relative disposizioni, sono valutate come altrettanti anni di servizio utile, dopo raggiunto il periodo minimo di servizio effettivo necessario per il conseguimento dell'indennità o della pensione, senza che l'iscritto debba pagare alla Cassa alcun contributo per il relativo aumento della misura dell'indennità o della pensione.

Le benemerienze fasciste, agli iscritti in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di quello di ferito per la causa fascista o di Sansepolcrista sono valutate a norma degli articoli 5 e 10 del Regio decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, esteso al personale degli Enti locali con Regio decreto-legge 19 aprile 1934-XII, n. 746, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1046, come servizio utile, dopo raggiunto il periodo mini-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

mo di servizio effettivo necessario per il conseguimento dell'indennità o della pensione, senza che l'iscritto debba pagare alla Cassa alcun contributo per l'aumento della misura dell'indennità o della pensione.

Gli aumenti di cui ai commi precedenti sono calcolati in una frazione dell'indennità o della pensione teorica valutata in base al servizio utile, esclusi i benefici di cui ai commi stessi, avente per numeratore il numero degli anni e frazioni di anno corrispondenti ai predetti benefici e per denominatore il numero degli anni di servizio in base a cui è stata determinata l'indennità o la pensione. Gli aumenti stessi si aggiungono alla pensione teorica, eventualmente elevata al minimo, ma in nessun caso possono valutarsi oltre il massimo di cui all'ultimo comma dell'art. 27.

La quota di aumento dell'indennità o della pensione rimane a carico della Cassa di previdenza.

Gli aumenti di cui ai commi precedenti non sono dovuti a carico dell'Istituto di previdenza che liquida l'assegno quando le campagne di guerra e le benemerienze fasciste siano state già valutate nella liquidazione di altro assegno di quiescenza a carico dello Stato o di altri Istituti di previdenza o di Enti contemplati dal presente Ordinamento.

ART. 43.

Nei riguardi dei sanitari richiamati o trattenuti alle armi posteriormente al 1° gennaio 1935-XIII, per esigenze militari di carattere eccezionale, o che dopo tale data, con il consenso dell'Amministrazione da cui dipendono, abbiano contratto o contraggano, nelle medesime circostanze, arruolamento volontario nelle Forze armate, ivi compresa la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, i servizi militari prestati in dette condizioni sono computati, ai fini della imposizione dei contributi e della liquidazione degli assegni, come resi agli Enti dai quali dipendevano alla data del richiamo o dell'arruolamento volontario o del trattenimento alle armi.

ART. 44.

Il servizio prestato alle dipendenze dell'Amministrazione dell'Africa Italiana con iscrizione alla Cassa è valutato nel modo previsto dall'articolo 68 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, modificato dall'articolo 5 del Regio decreto 21 novembre 1923-II, n. 2480, e dall'articolo 3

del Regio decreto-legge 8 maggio 1924-II, n. 779, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473.

Il valore capitale della differenza tra la pensione o l'indennità liquidata ai termini del comma precedente e la pensione o l'indennità liquidata senza l'aumento di cui al comma stesso viene posto a carico del Ministero dell'Africa Italiana.

ART. 45.

I periodi di tempo trascorsi in aspettativa per motivi di salute ovvero in disponibilità sono calcolati per intero agli effetti della indennità o della pensione.

I periodi di tempo trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia o in sospensione dall'impiego non sono calcolati.

ART. 46.

I servizi simultanei che abbiano dato luogo a duplice iscrizione alla Cassa di previdenza con relativo duplice pagamento dei contributi personali e degli Enti, si computano separatamente ai fini del conseguimento di due distinti assegni di quiescenza.

I servizi utili prestati simultaneamente presso due o più Enti con unica iscrizione alla Cassa di previdenza si valutano come unico periodo agli effetti del computo del servizio utile complessivo per il conseguimento di un solo assegno.

Nei casi di simultaneità di servizi utili prestati senza iscrizione alla Cassa e di altri servizi utili prestati con regolare iscrizione o senza, i singoli periodi possono valutarsi disgiuntamente, ciascuno per una sola volta, ai fini del conseguimento di distinti assegni di quiescenza.

ART. 47.

Nei riguardi dei sanitari iscritti alla Cassa di previdenza anteriormente al 21 luglio 1932-X, è riconosciuto utile per il conseguimento del diritto ad indennità od a pensione, dirette ed indirette, il servizio prestato in qualunque tempo presso i Comuni, le Provincie e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, con iscrizione a regolamenti, Istituti, Fondi o Casse speciali di pensioni, avvenuta anteriormente alla data della istituzione della Cassa o delle rispettive sue estensioni con carattere obbligatorio.

Le indennità e le pensioni sono liquidate in base al servizio complessivo ai termini del presente Ordinamento e sono ripartite a carico della Cassa di previdenza e degli Enti presso

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

i quali il servizio, di cui al primo comma, fu prestato in proporzione delle durate dei servizi rispettivamente resi con iscrizione alla Cassa di previdenza e con iscrizione ai regolamenti, Istituti, Fondi o Casse speciali.

Agli effetti di detto riparto le quote si determinano in ragione della durata dei singoli periodi di servizio, anche simultanei, calcolati in mesi, trascurando le frazioni di mese.

Nei riguardi dei sanitari iscritti la cui iscrizione alla Cassa di previdenza sia avvenuta nel periodo dal 13 maggio 1927-V al 20 luglio 1932-X la quota a carico degli Enti, valutata con le norme precedenti, non può superare l'importo della quota dovuta dagli Enti stessi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, Istituti, Fondi o Casse speciali da determinarsi giusta la seconda parte del seguente comma sesto.

Il pagamento della intera indennità o della intera pensione è sempre fatta dalla Cassa di previdenza che si rivale sugli Enti della quota messa a loro carico con le norme stabilite per l'esazione dei contributi. La quota d'indennità a carico degli Enti non viene pagata se non quando la relativa liquidazione sia divenuta definitiva o per decorrenza di termine o per accettazione dei singoli interessati, o per decisione della Corte dei conti.

Rimangono salvi i maggiori diritti in base alle disposizioni dei regolamenti, Istituti, Fondi o Casse speciali di pensioni, eventualmente più favorevoli per il sanitario o per le persone di sua famiglia, nel senso che ciascun Ente è obbligato a corrispondere agli aventi diritto la maggiore quota differenziale relativa al periodo di servizio prestato con iscrizione al rispettivo regolamento, Istituto, Fondo o Cassa speciale. A tale fine si determina l'assegno di quiescenza che spetterebbe se durante tutto il servizio utile il sanitario fosse stato soggetto al relativo regolamento, Istituto, Fondo o Cassa speciale, e si applicano poi per la determinazione della quota proporzionale al servizio prestato con iscrizione al regolamento, Istituto, Fondo o Cassa speciale le norme stabilite dai commi secondo e terzo del presente articolo.

Non si fa luogo alla valutazione cumulativa dei servizi previsti nel presente articolo nei casi in cui i servizi con iscrizione alla Cassa di previdenza e quelli con iscrizioni a regolamenti, Istituti, Fondi o Casse speciali di pensione siano stati contemporanei durante almeno due anni e le due iscrizioni, distintamente considerate, abbiano dato o diano diritto a due distinte pensioni.

A tutti gli effetti del presente Ordinaro la iscrizione ai regolamenti, agli Istituti, ai Fondi o alle Casse speciali di pensione, si considera avvenuta quando sia prescritta dalle rispettive disposizioni.

ART. 48.

Nei casi di valutazione cumulativa dei servizi di cui al precedente articolo 47, se il sanitario o la sua vedova o i suoi orfani, per il servizio prestato presso un Ente con iscrizione a regolamenti, Istituti, Fondi o Casse speciali di cui all'articolo medesimo, abbiano ottenuto la restituzione dei contributi versati o conseguito l'indennità, la quota di indennità o di pensione liquidata dalla Cassa a carico dell'Ente in base alle disposizioni dell'articolo stesso, viene diminuita con le norme seguenti:

a) dalla quota di indennità si detrae il capitale già corrisposto, aumentato dei relativi interessi semplici al saggio legale;

b) dalla quota di pensione si detrae la rendita annua vitalizia equivalente al capitale già corrisposto, aumentato dei relativi interessi semplici al saggio legale, valutata in base ad apposite tabelle da approvarsi con decreto del Ministro delle finanze.

La Cassa di previdenza paga soltanto la quota residuale.

Quando l'iscritto o la sua vedova o i suoi orfani abbiano già conseguito la pensione da uno degli Enti, Istituti, Fondi o Casse speciali di cui al precedente articolo 47, la pensione stessa viene imputata alla quota liquidata dalla Cassa a carico dell'Ente, con le norme seguenti:

c) dalla quota d'indennità si detrae il valore capitale della pensione già conseguita, calcolato alla data della cessazione definitiva del rapporto d'impiego, con applicazione delle tabelle di cui alla precedente lettera b);

d) dalla quota di pensione si detrae la pensione già conseguita.

La Cassa di previdenza paga soltanto la quota residuale.

Nel caso previsto dal precedente terzo comma, quando l'iscritto abbia già riscosso rate di pensione a carico di uno degli Enti con regolamenti, Istituti, Fondi, Casse speciali, di cui al primo comma del precedente articolo 47, la valutazione cumulativa di tali servizi con i servizi successivi è subordinata al rimborso a favore dell'Ente delle quote di pensione già percepite, con i relativi interessi semplici al saggio legale. Il rimborso può essere fatto con ritenuta sulla indennità o con ritenuta integrale delle rate della

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

pensione diretta ed indiretta od anche con ritenuta di una quota della pensione stessa quando l'Ente lo consenta.

Il sanitario che abbia conseguito un assegno di quiescenza a carico della Cassa di previdenza, o la sua vedova o i suoi orfani, per ottenere la valutazione cumulativa dei servizi, in tutto o in parte successivi, prevista dall'articolo 47, devono farne domanda entro il termine perentorio di un anno dalla cessazione definitiva del rapporto d'impiego e devono rifondere le somme corrisposte dalla Cassa con i relativi interessi composti al saggio delle tabelle di liquidazione vigente alla data della domanda. La rifusione deve effettuarsi in un'unica soluzione o con trattenuta dell'intera nuova pensione diretta ed indiretta liquidata dalla Cassa di previdenza e degli eventuali accessori.

ART. 49.

Nei riguardi dei sanitari che siano stati iscritti ad altri Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza (esclusa l'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato) sono cumulabili, agli effetti del conseguimento del diritto ad indennità ed a pensione a norma del presente Ordinamento, tutti i servizi valutabili secondo le disposizioni dei singoli Istituti.

È ammesso altresì il cumulo, con le norme di cui ai precedenti articoli, dei servizi resi in qualsiasi qualifica con iscrizione ai regolamenti, Istituti, Fondi o Casse speciali, anche quando non siavi stata iscrizione all'Istituto di previdenza che provvede al trattamento di quiescenza della rispettiva categoria di personale, sempre che per le disposizioni speciali dell'Istituto medesimo i servizi stessi siano valutabili.

L'indennità o la pensione complessiva liquidata viene pagata dalla Cassa di previdenza dei sanitari ed è costituita dalla somma delle quote di indennità o di pensione teoriche determinate per ciascuno degli Istituti di previdenza, in base alle norme speciali degli Istituti medesimi, tenuto conto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, ancorchè non siano stati compiuti i periodi minimi di servizio rispettivamente prescritti dagli Ordinamenti degli altri Istituti.

La pensione complessiva non può essere inferiore al limite minimo nè superiore al limite massimo stabiliti dal presente Ord-

namento; le quote teoriche sono, ove occorra aumentate o ridotte proporzionalmente.

Gli altri Istituti di previdenza cui spetta la determinazione di quote di indennità o di pensioni dirette e indirette versano, all'atto di ciascuna liquidazione, alla Cassa di previdenza dei sanitari le rispettive quote di indennità o il valore capitale delle quote di pensioni relative ai soli servizi prestati con iscrizione agli Istituti medesimi, valutato in base ad apposite tabelle approvate con decreto del Ministro per le finanze.

Nel caso che vi siano quote a carico di Enti, l'indennità o l'intera pensione viene pagata dalla Cassa predetta, che si rivale sugli Enti medesimi, tenuto conto delle disposizioni contenute nei precedenti articoli 47 e 48.

ART. 50.

Nei casi di cui al precedente articolo 49, se per i servizi prestati con iscrizione ad uno o più degli Istituti di previdenza ivi indicati siano state già corrisposte l'indennità o la pensione, il cumulo di cui all'articolo medesimo non può essere concesso se, entro il termine perentorio di un anno dalla cessazione definitiva del rapporto d'impiego, non sia fatta pervenire alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza o alla Prefettura dichiarazione di rinunciare al godimento della pensione già conferita e di voler rimborsare all'Istituto che ha conferito l'indennità o la pensione le somme da questo corrisposte con i relativi interessi composti al saggio delle tabelle di liquidazione della pensione o della indennità, in vigore per l'Istituto stesso alla data della dichiarazione. La rifusione deve effettuarsi in unica soluzione o con trattenuta integrale delle rate della nuova pensione diretta ed indiretta liquidata e degli eventuali accessori.

ART. 51.

A favore dei sanitari iscritti alla Cassa di previdenza che, in qualità di aiuti o di assistenti di cattedre universitarie alle dipendenze dello Stato, abbiano prestato servizi che siano utili a pensione a norma delle leggi riguardanti il personale statale, i servizi medesimi sono valutati agli effetti del conseguimento delle indennità e delle pensioni, dirette ed indirette, in base al presente Ordinamento, purchè non simultanei con altri servizi utili agli effetti dell'Ordinamento stesso.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

La pensione o l'indennità è in tali casi liquidata in base alle norme del presente Ordinamento ed è ripartita a carico dello Stato, della Cassa di previdenza, ed eventualmente degli altri Enti ed Istituti, di cui agli articoli 47 e 49, applicando anche, se del caso, gli articoli 48 e 50 come se il servizio reso allo Stato fosse stato prestato presso Enti con regolamento speciale di pensione.

La pensione o la indennità è pagata dalla Cassa di previdenza, alla quale lo Stato versa la propria quota con imputazione a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale.

ART. 52.

In tutti i casi in cui, nei riguardi del personale passato dal servizio dello Stato a quello degli Enti di cui all'articolo 6 del presente Ordinamento o viceversa, il Testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e sue modificazioni o leggi speciali, stabiliscono la valutazione cumulativa dei servizi resi allo Stato con quelli prestati alla dipendenza degli Enti, la liquidazione degli assegni è fatta dallo Stato.

Per il personale predetto, nel computo del servizio utile, si tiene conto di tutti i servizi utili a pensione prestati allo Stato e agli Enti, da valutarsi rispettivamente con le norme riguardanti il personale dello Stato e con quello della Cassa di previdenza dei sanitari, nonchè, nei casi previsti dall'articolo 49, degli altri periodi valutabili secondo le disposizioni dei singoli Istituti di previdenza.

Le quote di indennità o di pensione a carico della Cassa di previdenza dei sanitari, degli Enti e degli altri Istituti di previdenza, in corrispondenza dei servizi o periodi rispettivamente valutati, si determinano con le norme stabilite dal presente Ordinamento, in ragione dell'assegno calcolato in base al servizio complessivo, considerando il servizio reso allo Stato come prestato presso Enti con regolamento speciale di pensione.

Nei casi in cui, secondo le disposizioni citate nel precedente comma primo, la indennità o la pensione complessiva debba determinarsi con le norme applicabili per i dipendenti statali, lo Stato corrisponde a suo carico la differenza tra l'assegno dovuto e la quota a carico della Cassa di previdenza dei sanitari, valutata secondo il comma precedente ed aumentata eventualmente delle quote a carico degli Enti e degli altri Istituti di previdenza. L'assegno dovuto non può essere minore della somma delle quote a carico

della Cassa, degli Enti e degli altri Istituti di previdenza.

Nei casi in cui la indennità o la pensione complessiva debba invece costituirsi con la riunione delle singole quote, la parte a carico della Cassa si aggiunge alle quote relative ai servizi di Stato ed a quelle eventualmente a carico degli Enti e degli altri Istituti di previdenza.

Le maggiori quote della indennità o della pensione, dipendenti da aumenti di favore riconosciuti dalle disposizioni relative agli impiegati dello Stato, restano in tutti i casi a intero carico dello Stato; tali aumenti di favore non si valutano agli effetti del raggiungimento del periodo minimo per il diritto ad indennità o pensione, nè agli effetti del terzo comma del presente articolo.

La quota dovuta dallo Stato è a carico del Ministero alle cui dipendenze è stato reso l'ultimo servizio statale.

Il pagamento è integralmente effettuato dalla Cassa di previdenza per gli assegni diretti ed indiretti relativi ai titolari che alla data di cessazione definitiva del rapporto d'impiego erano in servizio presso gli Enti e alle loro famiglie, salvo rivalsa della quota a carico dello Stato, nonchè di quelle a carico degli Enti con le norme stabilite per l'esazione dei contributi. Per i titolari che alla data di cessazione definitiva erano in servizio statale il pagamento è integralmente effettuato dallo Stato, salvo rivalsa delle quote a carico della Cassa e degli Enti.

CAPO III. — PROCEDIMENTO
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ASSEGNI.

ART. 53.

Le istanze per il conseguimento dell'indennità o della pensione devono essere presentate alla Prefettura, la quale le trasmette all'Amministrazione della Cassa di previdenza regolarmente istruite.

Le indennità o le pensioni nella misura normale sono deliberate dal Presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, in base alla relazione di un Consigliere all'uopo delegato, quando il Relatore si uniformi alle proposte dell'Amministrazione.

Sono invece sottoposte alle deliberazioni del Consiglio predetto le proposte dalle quali il Relatore dissenta, le proposte di pensione di privilegio, quelle negative e quelle che importino la risoluzione di questioni di massima.

In conformità delle deliberazioni di cui ai commi precedenti il Direttore generale

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza emette il decreto concessivo o negativo da comunicarsi alle parti interessate.

Nei casi previsti dal precedente articolo 52, le istanze per il conseguimento della pensione o dell'indennità sono presentate alla Prefettura se il sanitario sia cessato definitivamente dal rapporto d'impiego mentre si trovava alla dipendenza di un Ente locale. Tali istanze, debitamente istruite, sono trasmesse al Ministero competente alla liquidazione dell'indennità o della pensione.

In tutti i casi di cui ai precedenti articoli 51 e 52 la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza determina contabilmente la quota a carico della Cassa di previdenza, tenuto eventualmente conto delle quote la cui riserva matematica debba ad essa essere trasferita dagli altri Istituti di previdenza a norma del precedente articolo 49, e ne comunica l'importo al Ministero competente a provvedere alla liquidazione.

La Direzione generale predetta, ricevuta comunicazione del decreto di liquidazione da parte del competente Ministero, sottopone alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione l'accettazione delle quote poste a carico della Cassa di previdenza.

ART. 54.

Entro novanta giorni dalla comunicazione del decreto di cui al quarto comma dell'articolo precedente, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti.

La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza può ricorrere alla Corte dei conti contro le deliberazioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo precedente, entro il termine di novanta giorni dalla data delle deliberazioni stesse.

ART. 55.

Non è ammesso il ricorso contro la liquidazione dell'indennità da chi ne abbia fatto riscossione prima della scadenza del termine di cui all'articolo 54.

Rimane sospeso il pagamento dell'indennità per chi abbia presentato ricorso ai fini del conseguimento della pensione, fino alla decisione del ricorso. Il Direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, però, su domanda dell'interessato e quando si verificano circostanze degne di considerazione, può consentire il pagamento di una parte dell'in-

dennità stessa, in misura non superiore alla metà della quota a carico della Cassa e delle quote a carico degli Enti che siano state accettate dagli Enti stessi.

La riscossione della pensione non pregiudica il diritto del pensionato, della sua vedova e dei suoi orfani ad ottenere il pagamento della maggiore pensione che ad essi potesse spettare in seguito a decisione della Corte dei conti, nè quello dell'Istituto di recuperare quanto eventualmente avesse pagato in più, qualora la pensione definitiva risultasse inferiore a quella precedentemente liquidata.

Il godimento della pensione diretta comincia a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione del rapporto d'impiego. Il provvedimento di cessazione che sia adottato posteriormente alla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, non può avere efficacia anteriore alla data stessa, a tutti gli effetti del presente Ordinamento.

Le indennità, le pensioni e gli arretrati di esse non possono essere ceduti, pignorati e sequestrati eccetto nei casi contemplati dalla legge 30 giugno 1908, n. 335 e successive modificazioni.

Le pensioni sono pagate a rate mensili corrispondenti ai mesi del calendario ed esigibili dal giorno 25 di ciascun mese, con le modalità stabilite per i pensionati dello Stato.

Le rate mensili di pensione non domandate entro due anni dalla scadenza sono prescritte.

ART. 56.

La Cassa di previdenza corrisponde ai sanitari, alle vedove ed agli orfani aventi diritto alla pensione, nell'intervallo di tempo occorrente alla liquidazione, un acconto mensile da imputarsi sulla pensione definitiva loro dovuta.

L'acconto non può eccedere i quattro quinti dell'importo della pensione presumibilmente dovuta, nè può essere inferiore al minimo di pensione.

Ai fini della concessione dell'acconto, si computa il servizio comprovato dai certificati di prestazione e dai prospetti di percezione dello stipendio, ai quali corrisponda l'iscrizione alla Cassa, e, se del caso, a regolamenti o convenzioni speciali di pensioni.

La corresponsione dell'acconto non è soggetta a riscontro preventivo della Corte dei conti.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Gli Enti hanno facoltà di concedere direttamente gli acconti di pensione dandone notizia alla Cassa di previdenza, la quale, in sede di pagamento dell'assegno, provvede al rimborso sino alla concorrenza degli arretrati della pensione o della indennità dovute. Sugli arretrati disponibili della pensione può anche essere recuperato a favore dell'Istituto nazionale fascista per l'assistenza dei dipendenti degli Enti locali l'importo dell'assegno vitalizio eventualmente concesso da detto Istituto; l'eccedenza che risultasse ancora scoperta a favore dell'Istituto medesimo è recuperata con ritenuta del quinto sulle ulteriori rate della pensione.

CAPO IV. — RIASSUNZIONE IN SERVIZIO DELL'ISCRITTO CHE ABBA GIÀ CONSEGUITO INDENNITÀ O PENSIONE.

ART. 57.

Il sanitario che abbia conseguito dalla Cassa di previdenza l'indennità o la pensione, qualora continui o riprenda servizio presso uno degli Enti contemplati dal presente Ordinamento, può continuare a godere della pensione e viene iscritto alla Cassa per conseguire l'indennità o la pensione in ragione del nuovo servizio prestato secondo le norme del presente Ordinamento.

Il sanitario predetto può chiedere che la nuova indennità o la nuova pensione gli vengano a suo tempo liquidate in ragione del servizio utile complessivamente prestato, purchè rinunci alla pensione e rifonda alla Cassa di previdenza le somme pagategli a titolo d'indennità o di pensione con i relativi interessi composti al saggio del cinque per cento annuo.

Il sanitario condannato che abbia riassunto servizio, per ottenere la ricongiunzione dei servizi prestati prima e dopo la condanna, deve rifondere anche le somme pagate alla moglie ed ai figli, con i relativi interessi composti al saggio del cinque per cento annuo.

La rifusione di cui ai commi precedenti deve essere effettuata in unica soluzione entro un anno dalla data in cui dall'Amministrazione viene comunicato l'importo da versare, oppure ratealmente, in un periodo non maggiore di dieci anni con l'aggiunta dell'interesse scalare al saggio delle tabelle di liquidazione delle pensioni o delle indennità in vigore alla data della presentazione della domanda.

Se il sanitario cessa dal servizio prima di avere completato la rifusione del suo debito,

la somma residuale viene recuperata mediante integrale trattenuta delle rate della pensione diretta od indiretta o sulla indennità.

Il servizio utile dopo la presentazione alla Prefettura od alla Cassa di previdenza della domanda di rifusione deve essere almeno di due anni compiuti.

Il sanitario che, essendosi avvalso della facoltà di cui al secondo comma del presente articolo, non compia successivamente alla presentazione della relativa domanda alla Prefettura o alla Cassa di previdenza un biennio di servizio, ha diritto soltanto alla restituzione della indennità o delle quote di pensione rimborsate alla Cassa e dei relativi interessi composti al saggio legale, con il ripristino, a decorrere dal giorno in cui fu sospeso il pagamento della pensione già liquidatagli. Qualora però il sanitario predetto venga a morire in attività di servizio prima di aver compiuto il biennio, la vedova e gli orfani hanno diritto di conseguire la nuova indennità o la nuova pensione in ragione del servizio utile complessivamente prestato dal sanitario, previa trattenuta sull'indennità o sulla pensione, delle somme ancora dovute per completare la rifusione.

La pensione dovuta per inabilità o per morte dipendente da causa di servizio non è rispettivamente cumulabile con altra pensione diretta o con altra pensione indiretta a carico, anche parziale della Cassa di previdenza, salvo agli aventi diritto la facoltà di opzione per la pensione più favorevole.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI GENERALI.

CAPO I. — BILANCI TECNICI ED ACCERTAMENTO DEI SERVIZI.

ART. 58.

Ogni quinquennio l'ufficio tecnico degli Istituti di previdenza compila il bilancio tecnico della Cassa di previdenza.

Il regolamento determina le notizie statistiche da raccogliersi ogni anno per facilitare la compilazione dei bilanci tecnici e per preparare le eventuali riforme delle tabelle per la liquidazione degli assegni.

ART. 59.

Una Commissione, appositamente nominata con decreto del Ministro per le finanze ogni volta che occorrono provvedimenti di

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

riforma nell'interesse della Cassa di previdenza, esamina i bilanci tecnici, le statistiche degli iscritti, e, in base ai risultati ottenuti, propone al Ministro per le finanze le opportune variazioni alle disposizioni in vigore per la Cassa di previdenza. Tali variazioni non possono diminuire le pensioni in corso di godimento.

Della Commissione debbono anche far parte almeno un rappresentante del Ministero dell'interno e almeno un rappresentante degli iscritti alla Cassa, designato dal Ministro Segretario di Stato Segretario del Partito Nazionale Fascista.

ART. 60.

La Direzione Generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza provvede durante la carriera degli iscritti alla Cassa all'accertamento dei servizi utili per la pensione.

Esercita inoltre, a mezzo dei funzionari all'uopo adibiti, un'assidua vigilanza presso gli Enti locali e gli Uffici provinciali per assicurare la regolare imposizione e riscossione dei contributi a favore della Cassa e la documentazione dei servizi resi dagli iscritti.

CAPO II. — RISCATTI.

ART. 61.

Ai sanitari iscritti alla Cassa di previdenza è data facoltà di chiedere, con le norme di cui al successivo articolo 63, il riscatto, agli effetti dell'indennità o della pensione, dei periodi di servizio non contemporanei con altri servizi utili, secondo il presente Ordinamento, prestati:

a) presso uno degli Enti di cui ai precedenti articoli 6 e 12 con qualsiasi qualifica anche non di sanitario;

b) alle dipendenze dello Stato, in servizio d'impiegato o di salariato, anche non di ruolo, esclusi soltanto quelli prestati in qualità di operai giornalieri;

c) alle dipendenze dello Stato, in servizio militare o nei corpi organizzati militarmente che non sia già stato riconosciuto utile ai sensi del precedente articolo 40;

d) presso Enti di diritto pubblico non contemplati nelle precedenti lettere.

Il servizio complessivo da riscattare ai sensi del presente articolo viene computato in anni interi trascurando la frazione; la frazione superiore a sei mesi può, a richiesta dell'interessato, essere computata per un anno.

ART. 62.

I sanitari iscritti alla Cassa di previdenza possono chiedere il riscatto degli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi universitari prescritti per il conseguimento della laurea necessaria per l'ammissione al posto occupato all'atto della presentazione della domanda.

La durata legale dei corsi universitari ai fini del riscatto, si considera continuativa risalendo dalla data del conferimento della laurea e si riduce dei periodi corrispondenti agli eventuali servizi contemporanei utili agli effetti del presente Ordinamento, applicando per l'arrotondamento del periodo residuale l'ultimo comma del precedente articolo 61.

ART. 63.

La domanda per ottenere il riscatto di cui ai precedenti articoli 61 e 62 deve essere presentata alla Prefettura o alla Cassa di previdenza, a pena di decadenza, prima della cessazione del rapporto d'impiego e non oltre cinque anni:

a) dalla data di pubblicazione del presente Ordinamento, dai sanitari che a tale data siano in servizio con iscrizione alla Cassa;

b) dal primo reingresso in servizio con effettiva reinscrizione alla Cassa, dai sanitari già iscritti che alla data di pubblicazione del presente Ordinamento non si trovino in servizio;

c) dalla data di assunzione in servizio dai sanitari che siano per la prima volta iscritti alla Cassa successivamente alla pubblicazione del presente Ordinamento;

d) dal reingresso in servizio con effettiva iscrizione alla Cassa se il servizio da riscattare sia stato prestato dopo il precedente periodo d'iscrizione.

ART. 64.

Il contributo dovuto dal sanitario per ottenere i riscatti dei servizi di cui ai precedenti articoli 61 e 62 si determina con le norme allegate al presente Ordinamento.

ART. 65.

Le domande di riscatto sono sottoposte alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

In conformità delle deliberazioni di cui al comma precedente, il direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza emette il decreto concessivo o negativo da comunicarsi all'interessato.

Entro novanta giorni dalla comunicazione del decreto gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti. Lo stesso diritto di ricorso compete alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, per la quale il termine predetto decorre dalla data della deliberazione.

ART. 66.

Il sanitario ha facoltà di versare il contributo di riscatto di cui al precedente articolo 64 in una sola volta, ovvero di chiedere che la somma corrispondente sia trasformata, in base alla tabella *C* unita al presente Ordinamento, in una annualità da pagarsi a rate mensili per un numero di anni non superiore al doppio del periodo riscattato e in ogni caso non maggiore di quindici anni.

Il sanitario che entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione del decreto di riscatto non abbia fatto pervenire alla Cassa di previdenza la domanda di pagamento rateale, deve effettuare il pagamento del contributo di riscatto alla Cassa medesima, a pena di decadenza, entro un anno dalla comunicazione stessa.

L'inizio del versamento rateale deve effettuarsi nel termine fissato dall'Amministrazione della Cassa.

I debitori morosi sono tenuti al pagamento degli interessi composti del cinque per cento annuo sulle rate scadute e non ancora pagate.

ART. 67.

Per il sanitario iscritto alla Cassa posteriormente al 31 dicembre 1937-XVI, che riscatti un periodo maggiore di anni quindici, gli anni riscattati eccedenti il quindicennio sono riconosciuti solo per un periodo corrispondente al tempo trascorso con iscrizione alla Cassa dopo la presentazione della domanda di riscatto, e fino alla cessazione del rapporto d'impiego, da calcolarsi in anni interi a norma del precedente articolo 28. Il contributo di riscatto viene, se del caso, ridotto in proporzione del rapporto tra gli anni così valutati e quelli di cui fu concesso il riscatto.

Il sanitario che abbia chiesto il versamento rateale del contributo di riscatto e che cessi dal servizio senza averlo compiuto ovvero la sua vedova o i suoi orfani, debbono

versare in un'unica soluzione, o con ritenuta del quinto della pensione, l'importo delle rate del contributo che avrebbero dovuto essere versate qualora il pagamento rateale avesse avuto effetto dal primo del mese successivo alla presentazione della domanda di riscatto, diminuito dell'importo delle rate effettivamente versate ed aumentato dell'importo degli interessi di mora eventualmente dovuti a norma del quarto comma del precedente articolo 66.

Per le ulteriori rate, il sanitario che abbia acquistato diritto a pensione ha la facoltà di versarne in una sola volta il valore capitale, determinato con le norme di cui alla tabella *C* unita al presente Ordinamento, oppure di chiedere che la pensione spettantegli sia ridotta di una quota vitalizia, da calcolarsi in base alla tabella *B* unita al presente Ordinamento, corrispondente al valore capitale predetto; qualora il sanitario abbia diritto all'indennità, il valore capitale predetto viene trattenuto sull'indennità.

In caso di morte del sanitario, prima dell'integrale versamento del contributo rateale di riscatto, sull'indennità o sulla pensione spettante alla vedova o agli orfani, si recuperano soltanto le rate di cui al secondo comma del presente articolo.

Il sanitario che abbia iniziato il pagamento rateale del contributo di riscatto può rinunciare al pagamento delle rate non ancora scadute, purchè la rinuncia sia anteriore alla cessazione del rapporto di servizio; in tal caso si considera riscattato soltanto il periodo proporzionale al rapporto fra l'importo versato ed il contributo complessivamente dovuto.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

ART. 68.

I sanitari delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i quali alla entrata in vigore del presente ordinamento siansi iscritti alla Cassa con il contributo dell'ente a norma del testo unico approvato con Regio decreto-legge 1° maggio 1930-VIII, n. 680, continuano a rimanervi iscritti, anche se le istituzioni predette non raggiungano l'importo di entrate effettive ordinarie stabilito dal precedente articolo 11, lettera *c*), fermo restando a carico dell'Ente l'obbligo del contributo di cui all'articolo 16. L'obbligo stesso cessa se la rendita annua netta dell'Ente

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

scenda al disotto di lire cinquemila salva agli interessati la facoltà di continuare nella iscrizione ai sensi dei precedenti articoli 8 e 9.

ART. 69.

Le iscrizioni di fatto dei sanitari addetti ai Consorzi provinciali antitubercolari che fossero già state effettuate anteriormente al 25 agosto 1934-XII si considerano consolidate a favore dei sanitari stessi.

ART. 70.

Ai sanitari che si siano avvalsi della facoltà concessa dagli articoli 14 della legge 11 dicembre 1910, n. 855, 12 del Regio decreto-legge 19 aprile 1923-I, n. 1000, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 873, 62, 64 e 72 del testo unico 1° maggio 1930, anno VIII, n. 680, è riconosciuto utile per il conseguimento dell'indennità o della pensione il servizio riscattato in base alle disposizioni degli articoli stessi.

ART. 71.

Nei casi in cui, per disposizioni di legge, gli iscritti alla Cassa di previdenza morti o resi permanentemente inabili al servizio per causa di terremoti siano da considerarsi morti o feriti a cagione dell'esercizio delle proprie funzioni agli effetti della pensione privilegiata, la differenza tra le pensioni dirette ed indirette così dovute e gli assegni normali è a carico del bilancio del Ministero delle finanze.

ART. 72.

Ai sanitari iscritti alla Cassa di previdenza anteriormente al 1° giugno 1923-I sono riconosciuti utili, ai soli effetti del raggiungimento del minimo degli anni di servizio necessari per il diritto alla pensione, ma non sono valutati nella determinazione della misura della pensione:

a) il servizio militare prestato anteriormente al 1° giugno 1923-I con interruzione di carriera, senza che abbia dato luogo a conferimento di pensione dello Stato, salvo in caso di pensione di guerra;

b) i servizi non riscattati, regolari, interinali e provvisori, prestati anteriormente alla data stessa.

ART. 73.

I sanitari che si siano iscritti alla Cassa di previdenza anteriormente al 14 dicembre 1909, hanno diritto al riconoscimento gra-

tuito dei servizi prestati presso gli Enti di cui al precedente articolo 1 senza iscrizione alle casse speciali o ai regolamenti speciali di pensione degli Enti stessi, anteriormente al 1° gennaio 1899 o alle successive date di estensione della legge ai veterinari ed agli ufficiali sanitari, per un periodo non superiore ai 15 anni.

ART. 74.

Nella valutazione del servizio utile si tiene conto del servizio prestato dai sanitari chiamati alle armi e trattenuti per la durata della guerra 1915-18 o chiamati durante la guerra stessa nell'esercito, nell'armata e nei corpi e servizi ausiliari, anche se non ebbero a percepire stipendio o assegni dagli Enti presso cui prestarono servizio, purchè abbiano conservata la titolarità del posto e pagato, a mezzo degli Enti medesimi, i contributi per l'iscrizione alla Cassa. Qualora i contributi personali dei sanitari non fossero stati versati agli Enti, questi possono ottenerne il rimborso dalla Cassa di previdenza che ne trattiene l'importo sulle corrispondenti pensioni o indennità che venissero liquidate.

ART. 75.

La valutazione delle maggiori quote d'indennità e di pensioni dirette ed indirette da liquidarsi in corrispondenza ai contributi di categoria superiore alla normale, versate per il periodo sino al 1° gennaio 1909, continua ad essere eseguita tenuto conto delle disposizioni degli articoli 16, primo capoverso, e 18 della legge 14 luglio 1898, n. 335, e degli articoli 20 e 21 del testo unico, approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte 3^a, mediante l'applicazione delle tabelle A e B annesse al testo unico medesimo.

ART. 76.

I sanitari che siano stati o che saranno collocati a riposo per il compimento del limite di età ai sensi dell'articolo 364, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, anno XII, n. 1265, e che abbiano almeno cinque anni compiuti e meno di quindici anni di servizio effettivo valutabile agli effetti di pensione, conseguono l'indennità per una sola volta in misura eguale ai quattro quinti del valore capitale, calcolato mediante l'applicazione della tabella B, annessa al

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

presente Ordinamento della pensione teorica risultante dalla tabella A, vigente alla data di collocamento a riposo.

Quelli dei sanitari indicati nel comma precedente che abbiano un servizio effettivo valutabile agli effetti di pensione non minore di 15 anni e che non raggiunga i 20 anni hanno facoltà di conseguire, in luogo dell'indennità, nella misura sopraindicata, la pensione, in misura pari a quella teorica risultante dalla tabella A, vigente alla data predetta, ferma l'applicazione dei minimi di pensione stabiliti dalle norme in vigore a tale data.

Agli effetti del comma precedente la dichiarazione di opzione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della deliberazione di liquidazione della indennità da parte del Consiglio di amministrazione.

I sanitari nei cui riguardi tale deliberazione sia già intervenuta anteriormente alla pubblicazione del presente ordinamento, ed eventualmente le rispettive famiglie, possono optare per la pensione da liquidarsi con decorrenza dalla data di cessazione del rapporto d'impiego e con le norme vigenti alla data stessa, mediante domanda da presentarsi alla Cassa di previdenza nel termine perentorio di un anno dalla pubblicazione stessa; l'indennità eventualmente già corrisposta, è recuperata con integrale trattenuta delle prime rate della pensione diretta, e se del caso, di quella indiretta.

ART. 77.

Le pensioni dirette liquidate o da liquidarsi a carico della Cassa di previdenza, secondo le disposizioni anteriori al presente Ordinamento e secondo il precedente articolo 76, per le cessazioni del rapporto d'impiego fino a tutto il 31 dicembre 1937-XVI, sono aumentate del dieci per cento con un aumento annuo minimo di lire quattrocento e massimo di lire milleduecento, purchè la pensione così aumentata non ecceda le lire venticinquemila annue.

Le pensioni indirette liquidate o da liquidarsi a carico della Cassa secondo le disposizioni anteriori al presente Ordinamento e secondo il precedente articolo 76 a favore delle vedove e degli orfani di sanitari e dei pensionati morti fino a tutto il 31 dicembre 1937-XVI, sono aumentate del dieci per cento, con un aumento annuo minimo di lire duecentocinquanta e massimo di lire seicentosessanta, purchè la pensione così aumentata non ecceda le lire dodicimila-cinquecento.

Per le sopraindicate pensioni dirette ed indirette ripartite tra la Cassa e altri Enti, l'aumento del dieci per cento è calcolato sulla sola quota dovuta dalla Cassa stessa, fermi restando rispettivamente i minimi e i massimi di aumento e i limiti massimi delle pensioni globali indicati nei commi precedenti.

Gli aumenti di cui al presente articolo non possono essere assorbiti dagli assegni concessi o da concedersi da altri Enti e saranno conferiti dal Direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza anche se il sanitario sia cessato dal servizio alle dipendenze dello Stato.

Il termine di 90 giorni per il ricorso alla Corte dei conti decorre dalla data del primo pagamento dell'aumento.

ART. 78.

Le pensioni indirette dovute alle famiglie dei pensionati di cui al primo comma del precedente articolo 77, morti posteriormente al 31 dicembre 1937-XVI, sono liquidate con la applicazione delle norme del presente Ordinamento sulla base della pensione diretta aumentata a norma del comma stesso.

ART. 79.

Le disposizioni della presente legge hanno vigore dal 1° gennaio 1938-XVI.

ALLEGATO N. 1.

NORME PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI RISCATTO
DI CUI ALL'ARTICOLO 64.

Il contributo da versarsi dal sanitario per ottenere il riscatto si determina con le norme seguenti:

Si calcolano in primo luogo:

a) l'età del sanitario alla data di presentazione della domanda di riscatto, determinata con la norma contenuta nell'articolo 28;

b) la durata complessiva, determinata con la norma predetta, dei periodi utili agli effetti della liquidazione della indennità o della pensione, già computabili a favore dell'iscritto alla stessa data;

c) la durata di cui alla lettera b), aumentata dei periodi da riscattare, calcolati in anni interi secondo le norme dell'articolo 61 ultimo comma e dell'articolo 62.

Si ricavano poi, con l'applicazione delle norme di cui alla seguente tabella A, le due pensioni teoriche relative all'età suindicata e alle dette due durate di servizio, e si calcola la loro differenza. Tale differenza si capitalizza moltiplicandola per il coefficiente della tabella B, relativo all'età del sanitario determinata come alla lettera a); il prodotto così ottenuto, aumentato di un terzo, costituisce il contributo di riscatto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze

THAON DI REVEL.

TABELLA A.

ALLEGATO N. 2.

PENSIONI DA LIQUIDARE AI SANITARI ISCRITTI ALLA CASSA DI PREVIDENZA CALCOLATE IN BASE ALLA TAVOLA DI MUTUALITÀ DEI SANITARI, ALLA TAVOLA DI SOPRAVVIVENZA DEGLI INSEGNANTI PENSIONATI, AL SAGGIO DI INTERESSE DEL 4.25 PER CENTO E AL CONTRIBUTO ANNUO DI LIRE 720.

NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA TABELLA A.

Per la determinazione della pensione teorica o reale relativa all'età del sanitario alla data della cessazione definitiva dal rapporto d'impiego e alla durata complessiva di servizio alla data stessa, si considerino:

1°) il valore della presente tabella corrispondente all'età del sanitario alla data della cessazione definitiva dal rapporto d'impiego e alla durata complessiva di servizio alla data stessa, espresse in anni interi, secondo la norma di cui all'articolo 28 del presente ordinamento;

2°) il valore della presente tabella corrispondente all'età del sanitario alla data della cessazione definitiva dal rapporto d'impiego e alla durata, alla data stessa, del servizio prestato posteriormente al 1° gennaio 1923 espresso in anni interi, pure secondo la norma di cui all'articolo 28 del presente ordinamento;

3°) il prodotto del coefficiente 0,0833 per la differenza dei valori di cui ai nn. 1 e 2, arrotondato a lire intere.

La pensione teorica o reale richiesta, espressa in lire, è data dalla differenza tra il valore di cui al n. 1 e quello di cui al n. 3.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Segue TABELLA A

PERIODO UTILE IN ANNI	ETÀ ALLA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO									
	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	55	56	57	58	59	60	60	61	62	64
2	114	115	117	119	121	123	125	127	129	131
3	177	179	181	184	187	190	193	196	199	203
4	242	246	250	253	257	260	265	269	274	278
5	313	317	322	325	330	336	341	347	353	359
6	389	392	397	403	409	415	422	430	437	444
7	468	473	479	486	492	500	508	516	526	535
8	553	559	565	574	581	590	599	610	619	630
9	643	650	658	666	676	685	696	707	719	732
10	742	748	756	764	775	786	799	811	826	840
11	844	851	860	870	882	894	908	923	938	954
12	955	962	972	983	995	1.009	1.024	1.040	1.057	1.075
13	1.075	1.082	1.092	1.103	1.116	1.132	1.147	1.165	1.184	1.205
14	1.205	1.212	1.220	1.232	1.246	1.261	1.279	1.298	1.319	1.342
15	1.344	1.350	1.360	1.370	1.385	1.400	1.420	1.440	1.463	1.487
16	1.492	1.500	1.508	1.519	1.534	1.550	1.570	1.591	1.615	1.642
17	1.649	1.658	1.669	1.680	1.694	1.710	1.730	1.753	1.778	1.807
18	1.816	1.828	1.840	1.853	1.867	1.884	1.903	1.926	1.954	1.984
19	1.992	2.006	2.022	2.036	2.052	2.070	2.089	2.113	2.140	2.171
20	2.177	2.196	2.214	2.232	2.250	2.269	2.291	2.314	2.341	2.372
21	2.371	2.394	2.417	2.440	2.461	2.483	2.506	2.530	2.557	2.590
22		2.603	2.630	2.658	2.683	2.708	2.735	2.761	2.791	2.824
23			2.855	2.887	2.918	2.948	2.978	3.010	3.041	3.076
24				3.128	3.166	3.202	3.238	3.272	3.307	3.346
25					3.425	3.468	3.510	3.551	3.592	3.632
26						3.748	3.797	3.845	3.892	3.940
27							4.098	4.154	4.208	4.264
28								4.478	4.542	4.606
29									4.892	4.966
30										5.344
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Segue TABELLA A

PERIODO UTILE IN ANNI	ETÀ ALLA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO									
	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
1.	82	84	86	89	92	95	98	102	106	110
2.	168	174	179	185	192	198	206	215	223	232
3.	262	270	278	288	299	310	323	336	350	366
4.	361	372	385	398	414	430	448	467	488	511
5.	467	482	499	517	538	559	583	608	637	668
6.	580	599	620	644	670	697	727	761	799	840
7.	700	724	750	779	811	845	883	925	972	1.024
8.	828	857	889	924	961	1.003	1.050	1.102	1.159	1.223
9.	964	998	1.036	1.078	1.123	1.172	1.229	1.290	1.358	1.435
10.	1.108	1.147	1.192	1.241	1.295	1.354	1.418	1.492	1.573	1.664
11.	1.260	1.307	1.358	1.415	1.477	1.546	1.621	1.706	1.802	1.909
12.	1.423	1.476	1.535	1.600	1.670	1.750	1.837	1.936	2.047	2.171
13.	1.595	1.655	1.722	1.795	1.877	1.967	2.068	2.180	2.308	2.450
14.	1.777	1.846	1.921	2.004	2.095	2.198	2.312	2.441	2.586	2.749
15.	1.972	2.047	2.131	2.225	2.328	2.443	2.572	2.717	2.881	3.067
16.	2.177	2.261	2.354	2.459	2.575	2.704	2.848	3.011	3.196	3.406
17.	2.394	2.488	2.592	2.707	2.836	2.980	3.142	3.323	3.530	3.764
18.	2.624	2.728	2.843	2.971	3.114	3.272	3.451	3.654	3.886	4.147
19.	2.869	2.983	3.109	3.251	3.408	3.583	3.781	4.006	4.261	4.553
20.	3.128	3.253	3.391	3.546	3.719	3.913	4.132	4.379	4.661	4.982
21.	3.403	3.540	3.691	3.860	4.050	4.262	4.501	4.774	5.086	5.440
22.	3.695	3.844	4.008	4.193	4.400	4.632	4.895	5.194	5.534	5.924
23.	4.006	4.165	4.345	4.546	4.771	5.024	5.311	5.638	6.011	6.438
24.	4.334	4.507	4.703	4.920	5.165	5.441	5.753	6.109	6.516	6.983
25.	4.684	4.871	5.082	5.317	5.584	5.881	6.221	6.608	7.052	7.560
26.	5.054	5.256	5.484	5.738	6.026	6.349	6.718	7.138	7.620	8.173
27.	5.450	5.666	5.911	6.186	6.497	6.846	7.244	7.699	8.222	8.822
28.	5.870	6.103	6.366	6.661	6.996	7.373	7.802	8.294	8.861	9.510
29.	6.320	6.569	6.850	7.168	7.526	7.932	8.395	8.927	9.538	10.240
30.	6.800	7.064	7.366	7.705	8.090	8.527	9.025	9.596	10.255	11.014
31.	7.315	7.595	7.915	8.279	8.690	9.158	9.694	10.308	11.018	11.836
32.	7.868	8.164	8.503	8.890	9.330	9.832	10.405	11.065	11.827	12.707
33.	8.466	8.776	9.133	9.544	10.013	10.548	11.162	11.869	12.688	13.632
34.	9.107	9.434	9.811	10.243	10.741	11.312	11.968	12.725	13.602	14.615
35.	9.796	10.144	10.541	10.997	11.524	12.128	12.828	13.637	14.575	15.661
36.	10.530	10.903	11.327	11.809	12.365	13.004	13.747	14.609	15.611	16.774
37.	11.311	11.714	12.169	12.683	13.271	13.946	14.732	15.648	16.717	17.958
38.	12.138	12.577	13.068	13.619	14.245	14.962	15.793	16.764	17.899	19.222
39.	13.012	13.992	14.024	14.618	15.290	16.054	16.936	17.962	19.166	20.573
40.	13.930	14.455	15.036	15.683	16.406	17.225	18.164	19.254	20.530	22.022
41.	14.892	15.469	16.105	16.807	17.592	18.474	19.482	20.644	21.998	23.581

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Segue: TABELLA A.

Periodo utile in anni	Età alla data di cessazione del rapporto d'impiego								
	62	63	64	65	66	67	68	69	70
42	16,534	17,228	17,995	18,848	19,804	20,888	22,134	23,579	25,000
43		18,408	19,244	20,174	21,210	22,384	23,724	25,000	6
44			20,557	21,569	22,696	23,968	25,000		
45				23,032	24,258	25,000			
46					25,000				

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze

THAON DI REVEL.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ALLEGATO N. 3.

TABELLA B ALLEGATA ALL'ORDINAMENTO DELLA CASSA DI PREVIDENZA
PER LE PENSIONI DEI SANITARI.VALORE CAPITALE CORRISPONDENTE AD UNA LIRA DI PENSIONE VITALIZIA
LIQUIDATA O DA LIQUIDARSI A FAVORE DEI SANITARI ISCRITTI ALLA CASSA
IN BASE ALLA TABELLA A.*(Mortalità degli insegnanti pensionati dal Monte pensioni (1895-1914) raccordata con la
eliminazione complessiva dei pensionati civili e militari dello Stato (1885-1894).*

Saggio d'interesse del 4.25 per cento.

Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria	Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria	Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria	Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria
21	16.02	36	14.43	51	11.43	66	7.84
22	15.92	37	13.98	52	11.22	67	7.58
23	15.82	38	13.82	53	11.01	68	7.32
24	15.71	39	13.67	54	10.79	69	7.06
25	15.60	40	13.51	55	10.57	70	6.80
26	15.49	41	13.35	56	10.35	71	6.55
27	15.37	42	13.18	57	10.12	72	6.30
28	15.25	43	13.00	58	9.89	73	6.06
29	15.12	44	12.81	59	9.65	74	5.81
30	14.99	45	12.62	60	9.40	75	5.57
31	14.86	46	12.43	61	9.15	76	5.32
32	14.72	47	12.23	62	8.89	77	5.07
33	14.58	48	12.03	63	8.63	78	4.82
34	14.43	49	11.83	64	8.37	79	4.56
35	14.28	50	11.63	65	8.11	80	4.31

Norme per l'applicazione della tabella B. — Il valore capitale della pensione teorica si ottiene moltiplicando la pensione (calcolata secondo le norme contenute nella precedente tabella A, e che spetterebbe alla data della cessazione definitiva dal servizio dell'iscritto) per il coefficiente della presente tabella in corrispondenza dell'età dell'iscritto alla data della cessazione definitiva dal servizio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze

THAON DI REVEL.

TABELLA C

allegata all'Ordinamento della Cassa
di previdenza per le pensioni dei sanitari.

SOMMA MENSILE DA TRATTENERSI PER OGNI LIRA DI CONTRIBUTO DI RISCATTO SULLE RETRIBUZIONI DEI SANITARI CHE SI SIANO AVVALSI DELLA FACOLTÀ DI VERSARE IL CONTRIBUTO STESSO IN UN PERIODO DI TEMPO NON SUPERIORE AL DOPPIO DEGLI ANNI RISCATTATI, IN OGNI CASO NON MAGGIORE DI ANNI 15. (*Articolo 66 dell'Ordinamento*).

(*Valori calcolati in base alla tavola di sopravvivenza della popolazione maschile italiana, dedotta dai censimenti 1901 e 1911 e dalle statistiche mortuarie del 1910-12 e al saggio di interesse del 4.25 per cento*).

NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA TABELLA C.

1^o) Per ottenere la somma da pagarsi mensilmente dall'iscritto che si sia avvalso della facoltà di versare ratealmente il contributo di riscatto, si moltiplica il contributo stesso per il coefficiente della presente tabella relativo all'età dell'iscritto alla data di presentazione della domanda di riscatto ed al numero di anni in cui il versamento deve essere effettuato.

2^o) In caso di cessazione del rapporto d'impiego prima del totale versamento delle rate di riscatto, il valore capitale del residuo debito, da versarsi in un'unica soluzione, si ottiene dividendo l'importo della rata mensile per il coefficiente della presente tabella, relativo all'età alla data della cessazione predetta ed al periodo mancante per l'estinzione del debito. Se questo periodo contenga frazioni di anno, il coefficiente si ottiene togliendo da quello di tabella relativo al periodo intero in anni immediatamente inferiore tanti dodicesimi della differenza tra esso e il coefficiente immediatamente superiore per quanti sono i mesi della frazione di anno.

3^o) Per i sanitari cessati con diritto a pensione i quali, in luogo di pagare il debito residuo in unica soluzione, si avvalgano della facoltà di chiedere che la pensione annua loro spettante sia ridotta di una quota vitalizia corrispondente al valore capitale di detto debito, tale quota si ottiene dividendo il valore capitale del debito residuo, calcolato come al n. 2, per il coefficiente della tabella B, relativo all'età dell'iscritto all'atto della cessazione del rapporto d'impiego.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ETÀ DELL'ISCRITTO	DURATA DEI VERSAMENTI IN ANNI						
	1	2	3	4	5	6	7
21	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0140
22	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0140
23	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0140
24	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0140
25	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0140
26	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0140
27	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0140
28	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0140
29	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0140
30	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0140
31	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0140
32	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0141
33	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0141
34	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0141
35	0.0855	0.0438	0.0299	0.0230	0.0188	0.0160	0.0141
36	0.0855	0.0438	0.0299	0.0230	0.0188	0.0160	0.0141
37	0.0855	0.0438	0.0299	0.0230	0.0188	0.0161	0.0141
38	0.0855	0.0438	0.0299	0.0230	0.0188	0.0161	0.0141
39	0.0855	0.0438	0.0299	0.0230	0.0188	0.0161	0.0141
40	0.0855	0.0438	0.0299	0.0230	0.0189	0.0161	0.0141
41	0.0856	0.0438	0.0300	0.0230	0.0189	0.0161	0.0141
42	0.0856	0.0439	0.0300	0.0230	0.0189	0.0161	0.0142
43	0.0856	0.0439	0.0300	0.0231	0.0189	0.0161	0.0142
44	0.0856	0.0439	0.0300	0.0231	0.0189	0.0162	0.0142
45	0.0856	0.0439	0.0300	0.0231	0.0189	0.0162	0.0142
46	0.0856	0.0439	0.0300	0.0231	0.0190	0.0162	0.0143
47	0.0857	0.0440	0.0301	0.0231	0.0190	0.0162	0.0143
48	0.0857	0.0440	0.0301	0.0232	0.0190	0.0163	0.0143
49	0.0857	0.0440	0.0301	0.0232	0.0191	0.0163	0.0143
50	0.0857	0.0440	0.0301	0.0232	0.0191	0.0163	0.0144
51	0.0858	0.0441	0.0302	0.0233	0.0191	0.0164	0.0144
52	0.0858	0.0441	0.0302	0.0233	0.0192	0.0164	0.0145
53	0.0858	0.0441	0.0303	0.0233	0.0192	0.0165	0.0145
54	0.0859	0.0442	0.0303	0.0234	0.0193	0.0165	0.0146
55	0.0859	0.0442	0.0304	0.0234	0.0193	0.0166	0.0146
56	0.0860	0.0443	0.0304	0.0235	0.0194	0.0167	0.0147
57	0.0860	0.0443	0.0305	0.0236	0.0195	0.0167	0.0148
58	0.0861	0.0444	0.0306	0.0237	0.0195	0.0168	0.0149
59	0.0862	0.0445	0.0306	0.0237	0.0196	0.0169	0.0150
60	0.0863	0.0446	0.0307	0.0238	0.0197	0.0170	0.0151

COMMISSIONI LEGISLATIVE

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ETÀ DELL'ISCRITTO	DURATA DEI VERSAMENTI IN ANNI						
	1	2	3	4	5	6	7
61	0.0863	0.0447	0.0308	0.0240	0.0199	0.0172	0.0152
62	0.0864	0.0448	0.0310	0.0241	0.0200	0.0173	0.0154
63	0.0866	0.0449	0.0311	0.0242	0.0201	0.0174	0.0156
64	0.0867	0.0450	0.0312	0.0244	0.0203	0.0176	0.0157
65	0.0868	0.0452	0.0314	0.0245	0.0205	0.0178	0.0159
66	0.0870	0.0453	0.0316	0.0247	0.0207	0.0180	0.0162
67	0.0872	0.0455	0.0318	0.0250	0.0209	0.0183	0.0165
68	0.0874	0.0458	0.0320	0.0252	0.0212	0.0186	0.0168
69	0.0876	0.0460	0.0323	0.0255	0.0215	0.0189	0.0171
70	0.0879	0.0463	0.0326	0.0258	0.0219	0.0193	0.0175
71	0.0882	0.0466	0.0329	0.0262	0.0223	0.0197	0.0180
72	0.0885	0.0470	0.0333	0.0266	0.0227	0.0202	0.0185
73	0.0889	0.0474	0.0338	0.0271	0.0232	0.0207	0.0190
74	0.0893	0.0478	0.0342	0.0276	0.0237	0.0213	0.0196
75	0.0897	0.0483	0.0348	0.0281	0.0243	0.0219	0.0203

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

DURATA DEI VERSAMENTI IN ANNI

8	9	10	11	12	13	14	15
0.0138	0.0128	0.0119	0.0113	0.0107	0.0103	0.0100	0.0097
0.0140	0.0129	0.0121	0.0115	0.0109	0.0105	0.0102	0.0099
0.0142	0.0131	0.0123	0.0117	0.0112	0.0108	0.0104	0.0102
0.0144	0.0133	0.0125	0.0119	0.0114	0.0110	0.0107	0.0105
0.0146	0.0136	0.0128	0.0122	0.0117	0.0113	0.0110	0.0108
0.0148	0.0138	0.0131	0.0125	0.0120	0.0117	0.0114	0.0112
0.0151	0.0142	0.0134	0.0128	0.0124	0.0121	0.0118	0.0116
0.0155	0.0145	0.0138	0.0132	0.0128	0.0125	0.0122	0.0120
0.0159	0.0149	0.0142	0.0137	0.0133	0.0130	0.0127	0.0126
0.0163	0.0154	0.0147	0.0142	0.0138	0.0135	0.0133	0.0131
0.0168	0.0159	0.0152	0.0147	0.0143	0.0141	0.0139	0.0137
0.0173	0.0164	0.0158	0.0153	0.0150	0.0147	0.0145	0.0144
0.0179	0.0170	0.0164	0.0160	0.0157	0.0154	0.0153	0.0152
0.0185	0.0177	0.0171	0.0167	0.0164	0.0162	0.0161	0.0158
0.0192	0.0184	0.0179	0.0175	0.0172	0.0170	0.0169	0.0169

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze

THAON DI REVEL.

Modifiche agli articoli 70 e 100 del testo unico per la finanza locale approvato col Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175. (197)

ARTICOLO UNICO.

Al testo unico per la finanza locale approvato col Regio decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 70 è sostituito dal seguente:

« Le somme riscosse per multe ed ammende, dopo prelevate le spese, sono devolute in parti centesimali come segue:

a) trenta per cento al comune, anche in caso di gestione appaltata;

b) quindici per cento a profitto della massa degli agenti delle imposte di consumo;

c) venti per cento alla ditta appaltatrice nel caso di gestione appaltata, ovvero al comune nel caso di gestione diretta;

d) cinque per cento da versare ad apposito capitolo del bilancio di entrata dello Stato;

e) trenta per cento ad un fondo speciale per premi di diligenza da conferirsi a coloro che hanno contribuito alla scoperta e all'accertamento dei reati.

Le norme per il conferimento di tali premi saranno stabilite nel regolamento.

Se la somma riscossa a titolo di pena pecuniaria supera le lire diecimila, la quota da ripartire è, in ogni caso, limitata a questa cifra e l'eccedenza va a profitto del comune.

Le questioni concernenti il riparto delle dette quote sono decise in sede amministrativa, ai termini del successivo articolo 90.

In relazione al versamento di cui alla lettera d) sarà provveduto, con decreti del Ministro per le finanze, ad assegnare ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze, un fondo occorrente per spese inerenti al servizio centrale delle imposte di consumo che in nessun caso potrà eccedere, per ciascun esercizio, l'ammontare del gettito del detto cinque per cento ».

b) il numero 1) dell'articolo 100 è sostituito dal seguente:

« 1) Diritto di statistica: trenta centesimi per ciascuna bolletta ».

c) all'articolo 100 è aggiunto il seguente comma:

« Nei casi di gestione appaltata, i due terzi dell'importo del diritto di statistica di cui al n. 1, sono devoluti all'appaltatore ».

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1938-39 ed altri provvedimenti di carattere finanziario. (198)

ART. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1938-39, sono introdotte le variazioni di cui all'unità tabella A.

ART. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa Italiana, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, dell'agricoltura e delle foreste, delle corporazioni e della cultura popolare, per l'esercizio finanziario 1938-39, sono introdotte le variazioni di cui all'unità tabella B.

ART. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione del fondo per il culto, della Azienda autonoma statale della strada, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, della Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1938-39, sono introdotte le variazioni di cui all'unità tabella C.

ART. 4.

Il limite d'impegno delle annualità previste dall'articolo 5 della legge 25 aprile 1938-XVI, n. 548, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1938-39 è elevato dell'ulteriore somma di lire 300,000.

ART. 5.

Le disposizioni relative alle concessioni di premi di operosità e di rendimento al personale, in vigore al 30 giugno 1939, sono prorogate a tutto l'esercizio finanziario 1939-40.

ART. 6.

È autorizzata l'iscrizione negli stati di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per gli esercizi finanziari dal 1939-40 al 1950-1951, di un contributo annuo di lire 5,000,000 a favore del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C. O. N. I.) in relazione al provento dell'addizionale ai tributi erariali, provinciali e comunali, istituita col Regio decreto-legge 30 novembre 1937-XVI, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938-XVI, n. 614.

Con decreti del Ministro delle finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

ART. 7.

Il contributo straordinario concesso all'Opera nazionale combattenti con l'articolo 2 del Regio decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI n. 2231, convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 415, in relazione alle condizioni speciali stabilite dal patto colonico dell'Opera medesima, è elevato per l'anno 1939 a lire 10,800,000.

ART. 8.

Per provvedere alle spese del Sottosegretariato di Stato e della Luogotenenza generale per gli affari dell'Albania e per quelle inerenti alla organizzazione dei servizi civili e politici in quel territorio, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1938-39, la spesa di lire 50 milioni.

È altresì autorizzata la spesa di lire 20 milioni per l'inizio dei lavori concernenti la costruzione delle strade e la bonifica del territorio in Albania.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

ART. 9.

È autorizzata la spesa di lire cento milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle Finanze, per l'esercizio 1938-39, per reintegrazione di maggiori costi ai fini della valorizzazione dei prodotti nazionali.

Con decreto dei Ministri interessati saranno stabilite norme per disciplinare le erogazioni conseguenti alla disposizione di cui al precedente comma.

Il Ministro delle finanze provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A.

**TABELLA DI VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1938-39.**

a) *In aumento:*

Capitolo n. 157. — Rimborso, da Aziende autonome, delle spese di ogni genere, sostenute per loro conto dal Provveditorato generale dello Stato	L.	4,000,000 —
Capitolo n. 358. — Rimborso dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici della spesa per l'ammortamento delle somme somministrate per spese straordinarie di carattere patrimoniale	»	290,826.15
	L.	<u>4,290,826.15</u>

b) *Capitoli di nuova istituzione:*

Capitolo n. 157-bis. — Contributi dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e del Fondo speciale delle Corporazioni, nelle spese dipendenti dalla istituzione del «Sabato Teatrale» (articolo 6 del Regio decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 2207)	<i>per memoria</i>
Capitolo n. 326-bis. — Valore nominale delle monete di «acmonital» da lire 2, lire 1, lire 0,50 e lire 0,20 da emettersi ai sensi del Regio decreto-legge 7 febbraio 1938-XVI, n. 907, convertito in legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 11	<i>per memoria</i>

TABELLA B.

**TABELLA DI VARIAZIONI AGLI STATI DI PREVISIONE DELLE SPESE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1938-39.**

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 40. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri	L.	175,000 —
Capitolo n. 55. — Premi di operosità, ecc. al personale del Comitato per la mobilitazione civile	»	8,000 —
Capitolo n. 57. — Retribuzione al personale non di ruolo addetto al Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra	»	15,000 —
Capitolo n. 70. — Spese per il funzionamento del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, ecc.	»	60,000 —
Capitolo n. 98. — Premi di operosità, ecc. (Corte dei conti - Servizi Metropolitan)	»	25,000 —
Capitolo n. 113. — Sussidi al personale, ecc. (Avvocatura dello Stato)	»	3,000 —
Capitolo n. 124. — Assegni fissi per spese d'ufficio alle Indendenze, ecc.	»	100,000 —
Capitolo n. 125. — Fitto di locali per le Amministrazioni centrali, ecc. .	»	140,000 —
Capitolo n. 133. — Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo, ecc. dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze, ecc.	»	1,300,000 —
Capitolo n. 135. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale, ecc.	»	1,000,000 —
Capitolo n. 166. — Spese d'ufficio di cancelleria, ecc.	»	590,000 —
Capitolo n. 188 (<i>Modificata la denominazione</i>). — Assegni, retribuzioni, salari, indennità varie al personale della Regia Accademia e Scuola di applicazione; della scuola sottufficiali e dell'Azienda del casermaggio per le guardie di finanza; premi al personale famigliare delle scuole stesse ed al personale operaio; indennità di missione agli impiegati civili; indennità di tramutamento e di servizio per l'istruzione militare del personale presente al Corpo e richiamato (legge 27 luglio 1912, n. 660) - Consigli e Commissioni di disciplina e di esami d'avanzamento - Spese per arresti di disertori della guardia di finanza - Spese per l'educazione fisica dei militari del corpo - Spese funebri nei casi in cui queste sono a carico dello Stato.	»	80,000 —
Capitolo n. 199. — Spese per la vigilanza finanziaria in mare, ecc. . .	»	40,000 —
Capitolo n. 213. — Spese per il personale addetto alla vigilanza fiduciaria, ecc., presso gli uffici del registro, ecc.	»	155,000 —
Capitolo n. 251. — Spese, ecc. relative ai beni provenienti da donazioni e da eredità vacanti devolute allo Stato, ecc.	»	20,000 —
Capitolo n. 272. — Sussidi agli operai ed agenti dell'Amministrazione delle dogane ed imposte indirette	»	5,000 —
Capitolo n. 276. — Mercedi al personale operaio delle imposte di fabbricazione, ecc.	»	6,000 —
Capitolo n. 300. — Spese per la beneficenza romana	»	8,000,000 —
Capitolo n. 331. — Contributi e concorsi nelle spese a favore della Direzione generale del Fondo per il culto, ecc.	»	4,000,000 —
Capitolo n. 391. — Spese e contributi per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti, ecc. delle Aziende patrimoniali	»	3,500,000 —
Capitolo n. 536 (<i>Aggiunto - In conto competenza</i>). — Saldo degli impegni riguardanti le spese, ecc. degli esercizi finanziari anteriori al 1938-1939	»	12,000 —
Totale degli aumenti . . .	L.	<u>19,234,000 —</u>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 271. — Indennità di tramutamento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane, ecc.	L.	<u>5,000 —</u>
--	----	----------------

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

c) *Modifica di denominazione:*

Capitolo n. 160. — Spese generali d'esercizio della Zecca — Acquisti di macchine e di materie prime per le lavorazioni affidate alla Zecca — Riparazione e manutenzione dei locali — Premi e compensi per modelli di nuovi tipi di monete, di altre valute dello Stato e di medaglie — Spese per la Commissione artistica-tecnica-monetaria.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

In aumento:

Capitolo n. 9. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	L.	65,000 —
Capitolo n. 10. — Sussidi al personale in attività di servizio	»	15,000 —
Capitolo n. 11. — Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione e famiglie superstiti	»	50,000 —
Capitolo n. 53-ter (<i>Di nuova istituzione</i>). — Spese per la Commissione incaricata della riforma delle leggi sul gratuito patrocinio.	»	15,000 —
Capitolo n. 59 (<i>Aggiunto — In conto competenza</i>). — Spese inerenti all'attuazione della riforma del Codice di procedura civile, ecc.	»	180,000 —
Capitolo n. 60 (<i>Aggiunto — In conto competenza</i>). — Spese inerenti al funzionamento del Comitato incaricato della redazione del progetto definitivo del Codice civile	»	200,000 —
Totale	L.	<u>525,000 —</u>

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 7. — Manutenzione, ecc. degli stabili ad uso degli uffici dell'Amministrazione centrale, ecc.	L.	30,000 —
Capitolo n. 17. — Fitto di locali, ecc.	»	10,000 —
Capitolo n. 27. — Indennità di trasferimento, ecc. agli agenti diplomatici, ecc.	»	600,000 —
Capitolo n. 30. — Missioni politiche e commerciali, ecc.	»	750,000 —
Capitolo n. 64. — Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali	»	5,600,000 —
Totale degli aumenti	L.	<u>6,990,000 —</u>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 36. — Fitto di locali ad uso di sedi delle Regie Rappresentanze diplomatiche, ecc.	L.	<u>10,000 —</u>
--	----	-----------------

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 2. — Indennità di tramutamento, ecc. al personale di ruolo, ecc.	L.	210,000 —
Capitolo n. 3. — Spese per Consigli e Commissioni, ecc.	»	50,000 —
Capitolo n. 10. — Spese di rappresentanza, ecc.	»	15,000 —
Capitolo n. 13. — Spese casuali	»	30,000 —
Capitolo n. 30-ter (<i>Di nuova istituzione</i>). — Spese per l'adattamento dei locali della Caserma Diaz di Napoli adibiti a sede del Comando del Deposito centrale per le Truppe coloniali	»	221,000 —
Totale degli aumenti	L.	<u>526,000 —</u>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 35. — Fondo a disposizione del Ministero per provvedere a nuove o maggiori spese, ecc. nelle colonie, ecc.	L.	<u>576,000 —</u>
--	----	------------------

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 3. — Spesa di manutenzione, ecc. dei locali, ecc.	L.	25,000 —
Capitolo n. 6. — Indennità e spese per ispezioni, missioni e congressi, ecc. »	»	150,000 —
Capitolo n. 20. — Indennità e spese per il servizio di vigilanza scolastica, ecc. »	»	60,000 —
Capitolo n. 27. — Indennità alle Commissioni giudicatrici e di vigilanza dei concorsi magistrali, ecc. »	»	350,000 —
Capitolo n. 28. — Indennità alle Commissioni per gli esami nelle scuole elementari, ecc. »	»	227,000 —
Capitolo n. 29. — Indennità di trasferimento ai maestri elementari . . . »	»	35,000 —
Capitolo n. 31. — Sussidi a direttori didattici e ad insegnanti elementari, ecc. »	»	50,000 —
Capitolo n. 32. — Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni ai maestri elementari, ecc. »	»	100,000 —
Capitolo n. 33. — Visite medico fiscali ai maestri elementari »	»	11,000 —
Capitolo n. 56. — Spese per gli esami negli istituti di istruzione media classica, scientifica e magistrale »	»	800,000 —
Capitolo n. 74. — Istituti governativi ed autonomi pei sordomuti, ecc. Spese di mantenimento, ecc. »	»	200,000 —
Capitolo n. 122. — Accademie di belle arti, ecc. — Fitto e manutenzione di locali — Spese per stampati, ecc. »	»	21,149 —
Capitolo n. 123. — Regia accademia d'arte drammatica in Roma, ecc. Spese per il funzionamento dell'Accademia, ecc. »	»	440 —
Capitolo n. 139. — Soprintendenze alle antichità, ecc. — Spese alle quali si provvedeva con i proventi di cui alla legge 27 maggio 1875, n. 2554 . . . »	»	1,604,571 —
Totale degli aumenti . . . L.		<u>3,634,160 —</u>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 43. — Fondo destinato alle spese degli enti culturali delegati per il funzionamento delle scuole, ecc. L.	906,000 —	
Capitolo n. 48. — Regie scuole, ecc. di avviamento professionale — Concorsi e sussidi per acquisto di materiale tecnico, ecc. »	100,000 —	
Capitolo n. 49. — Spese per le esercitazioni pratiche, ecc. nelle Regie scuole e nei Regi corsi di avviamento professionale, ecc. »	15,000 —	
Totale delle diminuzioni . . . L.		<u>1,021,000 —</u>

MINISTERO DELL'INTERNO.

In aumento:

Capitolo n. 11. — Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc. L.	11,460 —	
Capitolo n. 31. — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, ecc. »	60,000 —	
Capitolo n. 60. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza — Premi di arruolamento e di rafferma, ecc. »	900,000 —	
Capitolo n. 65. — Spese per trasferte ai funzionari di pubblica sicurezza, ecc. »	4,000,000 —	
Capitolo n. 77. — Spese per servizi speciali di pubblica sicurezza, ecc. »	10,000,000 —	
Capitolo n. 79. — Spese per i confinati di polizia, ecc. »	2,000,000 —	
Totale . . . L.		<u>16,971,460 —</u>

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 19. — Spese casuali	L.	20,000 —
Capitolo n. 29. — Magistrato alle acque — Spese per il personale, ecc. »	»	12,100 —
Totale degli aumenti . . .		L. 32,100 —

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 6. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale, ecc. Indennità di trasferta, ecc.	L.	32,100 —
Capitolo n. 121. — Opere pubbliche in gestione del Provveditorato di Palermo	»	500,000 —
Totale delle diminuzioni . . .		L. 532,100 —

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

In aumento:

Capitolo n. 6. — Indennità e diarie ai componenti le Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi, ecc.	L.	50,000 —
Capitolo n. 12. — Spese casuali	»	8,000 —
Totale . . .		L. 58,000 —

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 48. — Sovvenzioni alla Casa Umberto I in Turate, ecc. .	L.	200,000 —
Capitolo n. 58. — Premi per invenzioni, ecc.	»	2,000 —
Capitolo n. 63. — Lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato, ecc.	»	500,000 —
Totale degli aumenti . . .		L. 702,000 —

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 35. — Servizi di artiglieria — Allestimento, ecc. di armi, ecc..	L.	2,000 —
--	----	---------

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 12. — Spese casuali	L.	10,000 —
Capitolo n. 18. — Contributi ad Enti ed Uffici internazionali, ecc. . .	»	20,000 —
Capitolo n. 37. — Contributi per il funzionamento dei depositi cavalli stalloni, ecc.	»	700,000 —
Capitolo n. 48. — Spese per corredo ed equipaggiamento, ecc. . . .	»	500,000 —
Capitolo n. 67. — Spese per il Comitato permanente del grano, ecc. .	»	472,000 —
Capitolo n. 93. — (<i>Modificata la denominazione</i>) — Contributo speciale all'Opera Nazionale Combattenti per opere di miglioramento agrario nell'Agro pontino ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 8 giugno 1936, n. 1203, convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 249 e modificato dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1062, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 81	»	2,022,952 —
Capitolo n. 125. — (<i>Aggiunto — In conto competenza</i>) Spese di pendenti dalla gestione di stralcio delle soppresse Cattedre ambulanti di agricoltura, ecc.	»	1,335,000 —
Totale degli aumenti . . .		L. 5,059,952 —

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 1. — Stipendi ed assegni vari, ecc. al personale di ruolo, ecc.	L.	472,000 —
Capitolo n. 27. — Spese per incoraggiare i perfezionamenti della meccanica agraria, ecc.	»	10,000 —
Capitolo n. 36. — Spese per incoraggiare, ecc. la produzione zootecnica, ecc.	»	10,000 —
Capitolo n. 46. — Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali, ecc. della Milizia nazionale, forestale, ecc.	»	500,000 —
Capitolo n. 47. — Indennità di tramutamento, ecc. ad ufficiali, sottufficiali e militi della Milizia nazionale forestale, ecc.	»	10,000 —
Totale delle diminuzioni	L.	<u>1,002,000 —</u>

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI.

In aumento:

Capitolo 52-bis (<i>Di nuova istituzione</i>). — Rimborso all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale delle quote a carico dello Stato per pensioni ed assegni agli assicurati contro l'invalidità e la vecchiaia (articolo 59 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155)	L.	502,002
Capitolo 64. — Spese per favorire la lavorazione, ecc. degli olii minerali grezzi, ecc.	»	12,707,506 —
Totale	L.	<u>13,209,508 —</u>

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

In aumento:

Capitolo n. 11. — Spese riservate	L.	1,000,000 —
Capitolo n. 14. — Spese per la corrispondenza telegrafica e telefonica, ecc.	»	500,000 —
Capitolo n. 23. — Retribuzioni, ecc. al personale locale in servizio presso gli uffici dei Regi addetti stampa all'estero	»	197,000 —
Capitolo n. 25. — Spese per l'acquisto di pubblicazioni, ecc.	»	20,000 —
Capitolo n. 28. — Spese per la propaganda	»	500,000 —
Capitolo n. 30. — Premi per le pellicole cinematografiche riconosciute nazionali, ecc.	»	2,000,000 —
Capitolo n. 30-bis. — Premi speciali ai produttori di film nazionali, ecc.	»	1,000,000 —
Capitolo n. 40-bis. (<i>Di nuova istituzione</i>). — Somme da erogare a saldo di impegni relativi all'esercizio 1936-37, per premi sulle pellicole cinematografiche riconosciute nazionali a norma dell'articolo 6 del Regio decreto-legge 5 ottobre 1933-XI, n. 1414, convertito nella legge 5 febbraio 1934-XII, n. 320, modificato dall'articolo 4 del Regio decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 861, convertito nella legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2571	»	1,495,000 —
Capitolo n. 41. — Rimborso alle Ditte fornitrici della differenza tra il prezzo di vendita al pubblico della benzina ed il prezzo ridotto, ecc.	»	5,000,000 —
Totale	L.	<u>14,712,000 —</u>

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

TABELLA C.

**TABELLA DI VARIAZIONI AI BILANCI DI AZIENDE SPECIALI
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1938-39.**

I. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

SPESA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 3. — Sussidi al personale, ecc.	L.	4,000 —
Capitolo n. 4. — Sussidi ad impiegati cessati ed alle loro famiglie	»	5,000 —
Totale degli aumenti		L. <u>9,000 —</u>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 10. — Imposte sui redditi di ricchezza mobile, ecc.	L.	<u>9,000 —</u>
---	----	----------------

2. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA.

SPESA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 47. — Spese di accertamento e riscossione di proventi vari	L.	<u>20,000 —</u>
--	----	-----------------

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 34. — Interessi sui prestiti per l'esecuzione di lavori di sistemazioni generali delle strade, ecc.	L.	<u>20,000 —</u>
---	----	-----------------

3. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ENTRATA.

In aumento:

Capitolo n. 1. — Proventi del servizio della posta-lettere e dei pacchi.	L.	7,270,000 —
Capitolo n. 9. — Proventi del servizio dei conti correnti	»	1,000,000 —
Capitolo n. 18. — Aggio del 0.25 per cento spettante all'Amministrazione sull'importo delle marche per le assicurazioni sociali, ecc.	»	1,600,000 —
Capitolo n. 25. — Economie accertate nella gestione dei residui passivi, ecc.	»	4,770,000 —
Totale		L. <u>14,640,000 —</u>

SPESA.

In aumento:

Capitolo n. 2. — Personale ausiliario, ecc. — Retribuzione, ecc.	L.	1,200,000 —
Capitolo n. 4. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	320,000 —
Capitolo n. 19. — Spese varie per la Milizia postelegrafica, ecc.	»	370,000 —
Capitolo n. 35. — Spese per il trasporto degli effetti postali sulle linee di navigazione aerea	»	7,000,000 —
Capitolo n. 37. — Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti, ecc.	»	150,000 —
Capitolo n. 74. — Rimborso al Provvedimento centrale dello Stato delle spese per registri, ecc.	»	4,000,000 —
Capitolo n. 83. — Versamento all'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici dell'aggio del 0.25 per cento spettante all'Amministrazione sull'importo delle marche per le assicurazioni sociali, ecc.	»	<u>1,600,000 —</u>
Totale		L. <u>14,640,000 —</u>

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

4. — BILANCIO DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI.

ENTRATA.

In aumento:

Capitolo n. 1. — Proventi delle linee telefoniche interurbane. . . . L. 6,138,826.15

SPESA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 1. — Stipendi, aggiunta di famiglia, ecc. L. 150,000 —

Capitolo n. 2. — Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario di ufficio, ecc. » 20,000 —

Capitolo n. 3. — Indennità per missioni e per tramutamenti » 15,000 —

Capitolo n. 12. — Contributo a carico dell'Azienda, ecc. per assicurare il personale, ecc. » 15,000 —

Capitolo n. 14. — Spese di ufficio — Spese di adattamento, ecc. di locali, ecc. » 120,000 —

Capitolo n. 26. — Spesa per l'esercizio, ecc. di linee interurbane, ecc. . » 480,000 —

Capitolo n. 29. — Annualità dovuta allo Stato per l'ammortamento ed interessi sulle somme somministrate per spese straordinarie di carattere patrimoniale » 290,826.15

Capitolo n. 33-ter (*Di nuova istituzione*). — Spese per servizi telefonici in circostanze di carattere eccezionale. » 5,000,000 —

Capitolo n. 33-quater (*Di nuova istituzione*). — Premi a favore dei dipendenti dell'Azienda che appartennero alle squadre d'azione » 48,000 —

Capitolo n. 36. — Indennità di missione al personale dell'Azienda, ecc. nell'interesse dei lavori straordinari di sistemazione e di completamento delle linee telefoniche interurbane, ecc. » 400,000 —

Totale degli aumenti . . . L. 6,538,826.15

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 35. — Spesa per lavori di sistemazione, ecc. delle linee telefoniche interurbane, ecc. L. 400,000 —

5. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO.

ENTRATA.

In aumento:

Capitolo n. 1. — Prodotti della rete principale e dello stretto di Messina L. 170,000,000 —

Capitolo n. 4. — Telegrammi privati » 300,000 —

Capitolo n. 5. — Noli attivi di materiale rotabile in servizio cumulativo. » 2,500,000 —

Capitolo n. 6. — Corrispettivi per l'esercizio dei binari di raccordo e nolo di materiali diversi dell'Amministrazione ferroviaria » 2,500,000 —

Capitolo n. 7. — Prodotti per servizi accessori » 1,000,000 —

Capitolo n. 9. — Utili di magazzino. » 39,000,000 —

Capitolo n. 10. — Trasporti e prestazioni a rimborso di spesa » 3,500,000 —

Capitolo n. 11. — Ricuperi di carattere generale » 40,000,000 —

Capitolo n. 12. — Ricuperi dei servizi » 17,000,000 —

Capitolo n. 14. — Versamento in conto esercizio al magazzino, da parte dei Servizi, di materiali fuori uso od esuberanti » 5,000,000 —

Capitolo n. 15. — Contributo di altre Amministrazioni nelle spese per le stazioni di uso comune » 1,900,000 —

Capitolo n. 20. — Proventi eventuali » 15,500,000 —

Capitolo n. 35-bis (*Di nuova istituzione*). — Avanzo della gestione assegnato all'Amministrazione ferroviaria per provviste ed opere di carattere patrimoniale (Regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 451, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1043) (Capitolo n. 66 della spesa) » 180,000,000 —

Da riportarsi . . . L. 478,200,000 —

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	<i>Riporto . . .</i>	L. 478,200,000 —
Capitolo n. 36. — Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del Tesoro . . .	»	33,500,000 —
<i>D</i>) Materiale rotabile e navi traghetto	L.	8,500,000
1. — Contributo della parte ordinaria per spese di rinnovamento	L.	8,500,000
<i>E</i>) (<i>Di nuova istituzione</i>). — Contributo dell'esercizio per l'accantonamento annuale per l'impianto idroelettrico di Bressanone e della linea primaria Bressanone-Trento (capitolo nn. 64- <i>bis</i> e 72 della spesa)	»	25,000,000
Capitolo n. 47. — Corrispettivo dei lavori fatti dalle Officine dipendenti dal Servizio materiale e trazione e dall'industria privata (Officine e scorte)	»	8,000,000 —
<i>A</i>) Officine di grande riparazione	L.	3,900,000
<i>B</i>) Officine dei depositi e squadre di rialzo.	»	2,600,000
<i>C</i>) Stabilimenti dell'industria privata	»	1,500,000
Capitolo n. 59. — Contributo dell'Amministrazione ferroviaria (capitolo n. 21 della spesa) (Gestione del Fondo pensioni e sussidi) . .	L.	11,500,000 —
Capitolo n. 63. — Contributo dell'Amministrazione (capitolo n. 22 della spesa) (Gestione del Fondo speciale per le pensioni agli agenti aventi diritto al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi)	»	100,000 —
Capitolo n. 95- <i>bis</i> (<i>Di nuova istituzione</i>). — Ricuperi diversi in conto spese per ricerche minerarie nella concessione albanese di Puka (capitolo n. 126- <i>bis</i> della spesa) (Gestione per ricerche minerarie e sfruttamento di terreni petroliferi in Albania)		<i>per memoria</i>
Capitolo n. 105. — Tasse erariali e di bollo sui trasporti (Partite di giro)	»	2,500,000 —
<i>A</i>) Tasse erariali	L.	2,500,000
Capitolo n. 106. — Imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie (Partite di giro)	»	6,700,000 —
<i>A</i>) Imposta di ricchezza mobile sugli stipendi, paghe e competenze accessorie	L.	2,000,000
<i>B</i>) Imposta di ricchezza mobile sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni e della Opera di previdenza	»	1,000,000
<i>D</i>) Imposta complementare sugli stipendi ed altri assegni del personale in servizio, sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni	»	200,000
<i>E</i>) Addizionale alle imposte sugli stipendi ed altri assegni del personale in servizio, sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni, ecc.	»	3,500,000
	Totale . . .	L. 540,500,000 —

SPESA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 2. — Forniture, spese ed acquisti (Servizi della Direzione generale)	L.	500,000 —
Capitolo n. 3. — Personale (Servizio movimento)	»	19,000,000 —
Capitolo n. 4. — Forniture, spese ed acquisti (Servizio movimento)	»	8,000,000 —
Capitolo n. 6. — Personale (Servizio commerciale e del traffico)	»	1,400,000 —
	Da riportarsi . . .	L. 28,900,000 —

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	<i>Riporto</i> . . .	L.	28,900,000 —
Capitolo n. 7. — Forniture, spese ed acquisti (Servizio commerciale e del traffico)	»		200,000 —
Capitolo n. 8. — Indennizzi per perdite, avarie, ritardata resa di spedizioni, ecc. (Servizio commerciale e del traffico)	»		1,000,000 —
Capitolo n. 9. — Personale (Servizio materiale e trazione).	»		6,500,000 —
Capitolo n. 10. — Forniture, spese ed acquisti (Servizio materiale e trazione).	»		13,300,000 —
 B) Locomozione a vapore:			
1. — Combustibile	—	L.	4,000,000
2. — Spese diverse	+ »		4,000,000
 C) Locomozione elettrica + L. 6,000,000			
1. — Energia elettrica			
per la trazione dei treni	+	L.	3,000,000
2. — Spese diverse	+ »		3,000,000
 D) Locomozione con motori a combustione interna + » 3,800,000			
1. — Carburanti	+	L.	2,300,000
2. — Spese diverse.	+ »		1,500,000
 E) Veicoli + » 3,500,000			
1. — Pulizia ed un-			
tura veicoli	+	L.	2,000,000
2. — Spese diverse.	+ »		1,500,000
 Capitolo n. 11. — Manutenzione del materiale rotabile (Servizio materiale e trazione) » 8,000,000 —			
Capitolo n. 12. — Personale (Servizio lavori e costruzioni) » 7,000,000 —			
Capitolo n. 13. — Forniture, spese ed acquisti (Servizio lavori e costruzioni) » 5,000,000 —			
Capitolo n. 14. — Manutenzione della linea (Servizio lavori e costruzioni) » 10,000,000 —			
Capitolo n. 18. — Manutenzione della linea (Ferrovie secondarie sicule). » 400,000 —			
Capitolo n. 19. — Personale (Stretto di Messina) » 300,000 —			
Capitolo n. 20. — Fornitura, spese ed acquisti (Stretto di Messina) . . » 3,000,000 —			
Capitolo n. 21. — Contributo al Fondo pensioni e sussidi, ecc. (Spese generali attinenti al personale) » 11,500,000 —			
Capitolo n. 22. — Contributo al Fondo speciale per le pensioni agli agenti aventi diritto al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi, ecc. (Spese generali attinenti al personale). » 100,000 —			
Capitolo n. 23. — Contributo per l'assicurazione degli avventizi ordinari presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, ecc. (Spese generali attinenti al personale) » 2,000,000 —			
Capitolo n. 25. — Gratificazione al personale, ecc. (spese generali attinenti al personale) » 1,400,000 —			
Capitolo n. 25-bis (<i>Di nuova istituzione</i>). — Premio di operosità al personale (articolo 6, penultimo comma, del Regio decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1033, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2323) (Spese generali attinenti al personale) » 8,000,000 —			
Capitolo n. 26. — Oblazioni e sussidi al personale (Spese generali attinenti al personale) » 400,000 —			
	<i>Da riportarsi</i> . . .	L.	107,000,000 —

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	<i>Riporto</i> . . .	L. 107,000,000 —
Capitolo n. 29. — Spese per il personale addetto al servizio degli autoveicoli (Spese generali attinenti al personale)	»	200,000 —
Capitolo n. 30. — Avvisi, orari e pubblicazioni diverse (Spese generali diverse)	»	1,000,000 —
Capitolo n. 33. — Affitto, adattamento e riparazioni di locali, ecc. (Spese generali diverse)	»	300,000 —
Capitolo n. 34. — Indennizzi, per danni alle persone ed alle proprietà (Spese generali diverse)	»	500,000 —
Capitolo n. 35. — Provvigioni e compensi alle agenzie italiane ed estere (Spese generali diverse)	»	800,000 —
Capitolo n. 36. — Spese per la sorveglianza dei trasporti (Spese generali diverse)	»	1,500,000 —
Capitolo n. 40. — Forniture e spese diverse per l'esercizio e la manutenzione degli autoveicoli (Spese generali diverse)	»	1,200,000 —
Capitolo n. 44. — Spese diverse (Spese generali diverse)	»	4,000,000 —
Capitolo n. 45. — Servizi accessori ad impresa od in economia (Servizi secondari)	»	500,000 —
Capitolo n. 50. — Rinnovamento del materiale rotabile (Spese complementari)	»	8,500,000 —
Capitolo n. 62. — Restituzione di multe inflitte per ritardata consegna di materiali o per ritardata ultimazione di lavori o per inadempimento di patti contrattuali (Spese accessorie attinenti all'Azienda ferroviaria)	»	500,000 —
Capitolo n. 64-bis (<i>Di nuova istituzione</i>). — Accantonamenti annuali per l'impianto idroelettrico di Bressanone e linea primaria Bressanone-Trento (capitolo n. 36-E dell'entrata) (Spese accessorie attinenti all'Azienda ferroviaria)	»	25,000,000 —
Capitolo n. 66 (<i>Modificata la denominazione</i>). — Avanzo della gestione da versare alla parte straordinaria (Regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 451, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1043) (capitolo n. 35-bis dell'entrata)	»	180,000,000 —
Capitolo n. 68. — Acquisto di materiale rotabile e di navi traghetto.	»	8,500,000 —
Capitolo n. 71. — Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili.	»	180,000,000 —
Capitolo n. 72. — Lavori di elettrificazione delle linee.	»	25,000,000 —
Capitolo n. 82. — Spese per lavori fatti dalle Officine dipendenti dal Servizio materiale e trazione e dall'Industria privata (Officine e scorte)	»	8,000,000 —
A) Officine di grande riparazione	L.	3.900,000
1. — Personale	L.	1,900,000
2. — Forniture, spese ed acquisti	»	2,000,000
B) Officine dei depositi e squadre di rialzo	»	2,600,000
1. — Personale	L.	1,600,000
2. — Forniture, spese ed acquisti	»	1,000,000
C) Stabilimenti dell'industria privata	»	1,500,000
1. — Pagamenti per lavorazioni al materiale rotabile	L.	1,500,000
Capitolo n. 86. — Pensioni (Gestione del Fondo pensioni e sussidi)	»	11,300,000 —
Capitolo n. 89. — Pensioni provvisorie ad agenti ex gestioni austriache ed agenti provenienti da altre Amministrazioni dello Stato, ecc. (Gestione del Fondo pensioni e sussidi)	»	200,000 —
A) Pensioni	L.	200,000
	<i>Da riportarsi</i> . . .	L. 564,000,000 —

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	<i>Riporto</i> . . .	L. 564,000,000 —
Capitolo n. 92. — Pensioni (Gestione del Fondo speciale per le pensioni agli agenti aventi diritto al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi)	»	100,000 —
Capitolo n. 126-bis (di nuova istituzione). — Ricerche minerarie nella concessione Albanese di Puka (capitolo n. 95-bis dell'entrata) (Gestione per ricerche minerarie e sfruttamento di terreni petroliferi in Albania)		<i>per memoria</i>
Capitolo n. 135. — Versamento delle tasse erariali e di bollo sui trasporti (Partite di giro)	»	2,500,000 —
A) Tasse erariali	L.	2,500,000
<hr/>		
Capitolo n. 136. — Versamento delle imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie (Partite di giro)	»	6,700,000 —
A) Imposta di ricchezza mobile sugli stipendi, paghe e competenze accessorie	L.	2,000,000
B) Imposta di ricchezza mobile sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni e dell'Opera di previdenza	»	1,000,000
D) Imposta complementare sugli stipendi ed altri assegni del personale in servizio; sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni	»	200,000
E) Addizionale alle imposte sugli stipendi ed altri assegni del personale in servizio sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni, ecc.	»	3,500,000
<hr/>		
	Totale degli aumenti . . .	L. 573,300,000 —
<hr/>		
<i>B) In diminuzione:</i>		
Capitolo n. 1. — Personale (Servizi della Direzione generale)	L.	3,200,000 —
Capitolo n. 5. — Noli passivi di materiale rotabile in servizio cumulativo (Servizio movimento)	»	1,000,000 —
Capitolo n. 15. — Personale (Ferrovie secondarie sicule)	»	1,000,000 —
Capitolo n. 16. — Forniture, spese ed acquisti (Ferrovie secondarie sicule)	»	400,000 —
Capitolo n. 27. — Spese per il servizio sanitario, ecc. (Spese generali di personale)	»	200,000 —
Capitolo n. 37. — Contributo dell'Amministrazione nelle spese per le stazioni di uso comune (Spese generali diverse)	»	800,000 —
Capitolo n. 38. — Compensi ad altre Amministrazioni per i servizi coi loro treni, ecc. (Spese generali diverse)	»	100,000 —
Capitolo n. 39. — Compensi corrisposti ad Amministrazioni ferroviarie estere per l'esercizio dei tronchi di confine (Spese generali diverse).	»	400,000 —
Capitolo n. 48. — Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore (Spese complementari)	»	10,000,000 —
Capitolo n. 53. — Annualità dovuta al Tesoro per interessi ed ammortamenti (Spese accessorie attinenti all'Azienda ferroviaria)	»	10,400,000 —
Capitolo n. 54. — Interessi sulle somme pagate dal Tesoro coi mezzi ordinari di Tesoreria, ecc. (Spese accessorie attinenti all'Azienda ferroviaria)	»	1,500,000 —
Capitolo n. 58. — Interessi sul debito contratto per le spese relative alla sistemazione in Roma degli impianti ferroviari di cui al Regio decreto-legge 8 aprile 1937, n. 749 (Spese accessorie attinenti all'Azienda ferroviaria)	»	3,600,000 —
Capitolo n. 65. — Contributo per riduzioni di tariffa dipendenti da motivi di interesse generale (Spese accessorie estranee all'Azienda ferroviaria)	»	200,000 —
<hr/>		
	Totale delle diminuzioni . . .	L. 32,800,000 —
<hr/>		

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Assegnazione straordinaria di lire 5,000,000 a favore della Regia Università di Genova per la costruzione delle nuove sedi delle Cliniche chirurgica ed ostetrico-ginecologica. (209)

ART. 1.

Per la costruzione e l'arredamento delle nuove sedi delle Cliniche chirurgica ed ostetrico-ginecologica della Regia Università di Genova è autorizzata la spesa di lire 5,000,000, in aggiunta al fondo di lire 4,000,000 autorizzato con Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 852.

Tale somma, concessa a favore della Regia Università di Genova, sarà versata al comune di Genova affinché possa provvedere al completamento del programma edilizio universitario cui esso attende a norma delle leggi 30 giugno 1912, n. 798 e 27 giugno 1922, n. 925, e del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926-IV, n. 1874, convertito nella legge 8 gennaio 1928-IV, n. 22, e sarà corrisposta in quattro rate uguali da ripartire in ciascuno degli esercizi dal 1938-39 al 1941-42.

ART. 2.

La somma, di cui all'articolo 1, sarà iscritta nello stato di previsione — parte straordinaria — della spesa del Ministero dell'educazione nazionale.

Con apposita convenzione, da approvarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale di concerto con quelli per le finanze e per i lavori pubblici, saranno stabilite le modalità per l'erogazione del fondo di cui alla presente legge nonché di quello concesso a favore della stessa Università di Genova col Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 852. Tale convenzione dovrà anche prevedere che le costruzioni effettuate con tali fondi diverranno di proprietà dello Stato, mentre ne sarà riservato l'uso perpetuo alla Regia Università di Genova.

ART. 3.

L'alta sorveglianza sui lavori è deferita al Ministero dei lavori pubblici.

ART. 4.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

Contributo a favore dell'Istituto Italiano di studi legislativi con sede in Roma. (210)

ART. 1.

L'Istituto di studi legislativi, eretto in Ente morale con il Regio decreto 29 novembre 1937-XV, n. 2488, assume la denominazione di « Istituto Italiano di Studi Legislativi ».

Il nuovo statuto dell'Istituto sarà approvato con Decreto Reale su proposta del Ministro per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze.

ART. 2.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1938-1939, indipendentemente dai contributi ordinari e straordinari da parte di Enti pubblici e di privati, è assegnato a favore dell'Istituto Italiano di Studi Legislativi il contributo annuo di lire 350,000 da stanziarsi in apposito capitolo della parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare nello stato di previsione suddetto le occorrenti variazioni.

Esenzioni tributarie a favore della Fondazione del « Vittoriale degli Italiani ». (216)

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 4 del Regio decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1447, convertito nella legge 27 dicembre 1937-XVI, n. 2554, è sostituito dal seguente:

« La Fondazione è esente dalla imposta di ricchezza mobile sui redditi propri, nonché dalle imposte sui terreni e sui fabbricati e da ogni imposta e tassa presente e futura per i beni costituenti il « Vittoriale degli Italiani », per le rendite che percepisce e gli atti che compie nell'interesse proprio.

« Ove tali atti siano soggetti a registrazione, sconteranno la tassa fissa minima di registro di lire 20.

« L'esenzione di cui al primo comma si estende ai tributi locali ».

